

A large, faint, light blue version of the HOLONIC NETWORK logo is centered in the background of the page.

CODICE ETICO 2026

1 Ambito di applicazione

Il presente Codice Etico è adottato da Holonic Network S.r.l. SB (di seguito, la “Società” o “Holonic Network”) e si applica, con un livello di dettaglio differenziato in funzione della rispettiva attività regolamentata, a tutte le Business Unit della Società.

Il presente Codice Etico costituisce parte integrante del sistema di controllo interno e del Modello di organizzazione, gestione e controllo adottato dalla Società ai sensi del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, ove adottato e applicabile. Esso deve essere interpretato e applicato in coordinamento con il Modello 231, con il sistema disciplinare, con le procedure interne e con le disposizioni adottate dall'Organismo di Vigilanza.

Il presente Codice Etico si applica a:

- (a) **HN Finance** e a tutte le persone fisiche (Personale, Analisti, Esperti Tecnici) e alle organizzazioni (Data Providers) che svolgono un ruolo nell'erogazione di servizi di ESG Rating (di seguito, il “Servizio”) in HN Finance in coerenza con il Titolo III del Regolamento (UE) 2024/3005;
- (b) **HN Programs** per quanto specificamente richiamato nel presente Codice, agli Attori operanti nell'ambito dei programmi di valutazione della conformità di cui la Società è scheme owner, fermo restando che ciascun organismo di valutazione della conformità accreditato definisce e applica il proprio codice etico/deontologico, in coerenza con i requisiti di indipendenza, imparzialità e integrità definiti dalle norme applicabili;
- (c) **HN Formazione**, ove pertinente, al personale docente per gli aspetti di integrità, obiettività, riservatezza e correttezza professionale disciplinati dalla Sez. 3 del presente Codice, fermo restando che la disciplina di dettaglio dell'attività formativa è contenuta nella documentazione specifica di HN Formazione.

Sono inoltre destinatari del presente Codice, per quanto applicabile, i componenti dell'Organismo di Vigilanza, i membri degli organi sociali, i procuratori, i soggetti che esercitano funzioni di gestione e controllo, i consulenti, gli intermediari, i partner commerciali e tutti i soggetti che operano per conto o nell'interesse della Società.

Ambito: HN Finance – Requisito Specifico Regolamentare (Reg.2024/3005 Art. 17 §1)

Questo Codice si applica a: analisti di rating; dipendenti e tutte le altre persone fisiche sotto il controllo di HN Finance o i cui servizi sono messi a sua disposizione attraverso accordi contrattuali; e qualsiasi persona che partecipi direttamente alla fornitura dei rating ESG, incluse le persone coinvolte nell'assegnazione di punteggi ESG

Per HN Programs, l'applicazione del presente Codice agli Attori dei Programmi e il relativo meccanismo di ricorso (Sez. 6.7) operano in aggiunta, e non in sostituzione, del codice etico o deontologico proprio di ciascun organismo di valutazione della conformità accreditato, definito e applicato da quest'ultimo nell'ambito del proprio accreditamento.

HN Programs e HN Formazione: discipline separate. HN Programs: codici organismi accreditati. HN Formazione: documentazione HN Formazione. Codice applicato a principi generali.

Per HN Formazione, l'applicazione del presente Codice al personale docente è limitata ai principi generali di cui alla Sez. 3, salva diversa e più specifica disciplina contenuta nella documentazione di HN Formazione.

Nel presente documento, i seguenti termini hanno il significato di seguito attribuito:

“Agenzia”: business unit HN Finance di Holonic Network che svolge esclusivamente attività di Rating ESG per gli operatori finanziari ai sensi del Regolamento EU 2024/3005.

“Attore”: termine generico che include Organizzazioni (Agenzia, Data Provider, Organismi Accreditati) e Professionisti (Personale, Analisti, Esperti Tecnici, Docenti);

“Attore del Programma”: indica, nell'ambito dei programmi di valutazione della conformità di cui HN Programs è scheme owner, gli organismi di valutazione della conformità accreditati e le persone fisiche (ispettori, auditor, valutatori) che operano per loro conto;

“Professionista”: include gli Analisti, gli Esperti Tecnici e i Revisori;

“Incarico”: include l'attività di valutazione e determinazione del rating ESG (Servizio);

“**Team di Incarico**”: identifica il gruppo di professionisti che svolgono un incarico in nome e per conto della Società

«**Gruppo di fornitori di rating ESG**»: un gruppo di imprese stabilite nell'Unione composto da un'impresa madre e dalle sue imprese figlie quale definito all'articolo 2, punto 11) della direttiva 2013/34/UE e imprese legate tra loro da una relazione e la cui attività comprende la fornitura di rating ESG.

“**Società**” Indica Holonic Network e si usa quando un requisito si applica a tutte le divisioni e attività

“**Stakeholder**”: indica qualsiasi parte potenzialmente interessata ai risultati del Servizio e include, a titolo esemplificativo e non esaustivo, accademie, associazioni, clienti, investitori e compagnie assicurative (che forniscono capitali ai nostri clienti), dipendenti, fornitori e partner commerciali, acquirenti, media, comunità locali, enti pubblici e autorità.

2 Introduzione

Il presente Codice Etico¹ definisce i Principi e le disposizioni relative al modo in cui la società:

- eroga servizi attraverso le sue divisioni e i propri partner
- tutela la reputazione e il valore del cliente, nonché le modalità di interazione di ciascun Attore con gli Stakeholder e le relative responsabilità nei loro confronti.

La conformità al presente Codice costituisce presupposto per il rafforzamento del prestigio e della reputazione, che rappresentano asset fondamentali della società.

Il Codice Etico di Holonic Network è articolato in tre sezioni:

- Principi**: riflettono i valori e individuano, in termini generali ed astratti, i valori di riferimento per la disciplina dei rapporti tra gli Attori nonché tra ciascun soggetto e i rispettivi Stakeholder.
- Criteri di condotta**: stabiliscono le linee guida per l'interpretazione e l'applicazione dei Principi e per l'individuazione dei comportamenti che ciascun Attore può trovarsi ad adottare nei rapporti con le diverse categorie di Stakeholder. Essi definiscono, inoltre, le condotte ammissibili al fine di prevenire comportamenti non etici.
- Procedure di attuazione**: individuano le attività per attuare il Codice Etico, nonché per assicurarne l'osservanza e il miglioramento continuo.

I valori del presente Codice Etico orientano e influenzano l'operato di ciascun soggetto ogni volta in cui le leggi o i regolamenti applicabili non disciplinano in modo chiaro la condotta da adottare.

I principi e i criteri condotta distinguono i requisiti specifici generici liberamente ispirati allo standard IESBA IESSA dai requisiti specifici regolamentari che devono essere soddisfatti da HN Finance nello svolgimento di attività di fornitura di rating ESG in conformità al Regolamento EU 2024/3005.

Questo Codice distingue inoltre requisiti specifici applicabili all'ambito di HN Programs e/o HN Formazione.

Indipendentemente dal genere, il presente Codice Etico deve essere conosciuto e osservato da:

- tutto il personale della Società: amministratori, dirigenti, dipendenti, a tempo pieno o parziale, dirigenti, membri degli organi di controllo e di amministrazione;
- ogni Attore che rivesta un ruolo nell'ambito dei servizi erogati attraverso le 3 divisioni: Data Providers, Analisti, Organismi accreditati, docenti;
- soggetti che intrattengano rapporti contrattuali di qualsiasi natura, ivi inclusi rapporti occasionali e/o esclusivamente temporanei, in tutte le attività svolte in ogni divisione della Società e dei propri partner, inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, data provider, analisti, ispettori, auditor, docenti, subappaltatori, partner commerciali, intermediari e agenti.

La conformità al presente Codice Etico costituisce elemento di valutazione della condotta professionale e della performance, nei limiti consentiti dalla legge e dalla contrattazione applicabile.

¹ Il Codice Etico fa ampio e libero riferimento ai requisiti dello standard IESBA IESSA (International Ethics Standard for Sustainability Assurance) 2025

Non sono ammesse deroghe individuali alle disposizioni del Codice, salvo modifiche o autorizzazioni formalmente adottate dagli organi competenti e comunque non in contrasto con norme inderogabili, con il Modello 231 o con la normativa applicabile.

Il sistema disciplinare applicabile alle violazioni del presente Codice è quello previsto dal Modello 231 e dai relativi allegati. Esso si applica, secondo modalità proporzionate alla natura del rapporto, ai dipendenti, ai dirigenti, agli amministratori, ai componenti degli organi sociali, ai collaboratori, ai consulenti, ai fornitori, agli intermediari e ai partner commerciali. La violazione degli obblighi di riservatezza, del divieto di ritorsione e delle procedure di segnalazione costituisce violazione disciplinare e contrattuale.

Fermo quanto precede, l'autore di una presunta violazione ha in ogni caso il diritto di essere ascoltato e di esercitare il proprio diritto di difesa, secondo le modalità previste dal sistema disciplinare applicabile, prima dell'irrogazione di qualsiasi misura disciplinare a suo carico.

Per qualsiasi quesito o dubbio in merito all'attuazione o all'interpretazione del Codice Etico, ciascun dipendente può rivolgersi al Compliance Officer di Holonic Network per ottenere chiarimenti.

Ciascun destinatario ha l'obbligo di segnalare tempestivamente eventuali violazioni del presente Codice, del Modello 231 o delle procedure aziendali attraverso i canali previsti dalla Società.

Il sistema di segnalazione è gestito ai sensi del D.Lgs. 10 marzo 2023, n. 24, della normativa applicabile e della procedura aziendale whistleblowing. Le segnalazioni relative a possibili violazioni 231 sono trasmesse anche all'Organismo di Vigilanza secondo modalità idonee a garantire riservatezza, tracciabilità e tutela del segnalante.

Ambito: HN Finance – Requisito Specifico Regolamentare

Il presente Codice Etico costituisce il documento normativo interno che recepisce i requisiti etici del Titolo III del Regolamento (UE) 2024/3005 (Artt. 15-27), applicabile a Holonic Network – BU HN Finance in qualità di fornitore di rating ESG soggetto ad autorizzazione ESMA ai sensi dell'Art. 5 del medesimo Regolamento.

Ambito: HN Finance – Requisito Specifico Regolamentare

La Società e, in particolare, HN Finance adotta e mantiene norme e procedure che garantiscono che i rating ESG siano emessi, pubblicati e distribuiti in conformità al Reg. (UE) 2024/3005. Il presente Codice Etico costituisce parte integrante di tali norme e procedure.

La Società utilizza sistemi, risorse e procedure adeguati ed efficaci per ottemperare agli obblighi regolamentari. I dettagli operativi sono disciplinati nel Manuale del Sistema di Gestione della Qualità (MSGQ). (Reg. (UE) 2024/3005 Art. 15 §3):

Il principio di competenza e diligenza professionale di cui alla Sez. 3.3 impone a ciascun Attore svolgere le attività e, in particolare gli attori di HN Finance, di basare i rating ESG su un'analisi approfondita di tutte le informazioni disponibili e rilevanti, conformemente alle metodologie adottate. (Reg. (UE) 2024/3005 Art. 15 §4)

La Società adotta e attua procedure amministrative e contabili affidabili, meccanismi di controllo interno, nonché disposizioni efficaci di controllo e salvaguardia per i sistemi di trattamento delle informazioni. Le relative specifiche sono contenute nel MSGQ. (Reg. (UE) 2024/3005 Art. 15 §6)

La Società, in particolare HN Finance, si avvale di metodologie rigorose, sistematiche, indipendenti, giustificabili e trasparenti, applicate costantemente. Le metodologie sono riviste su base continuativa e almeno una volta l'anno. Le specifiche sono contenute nel documento "GIF Framework" (Reg. (UE) 2024/3005 Art. 15 §7-8)

La Società monitora e valuta l'adeguatezza e l'efficacia dei sistemi, delle risorse e delle procedure con cadenza almeno annuale e adotta misure appropriate per sopperire a eventuali carenze. Gli esiti del monitoraggio sono inclusi nel Rapporto Etico annuale (Sez. 6.10). (Reg. (UE) 2024/3005 Art. 15 §9)

La Società, in particolare HN Finance, adotta tutte le misure necessarie per garantire che le informazioni utilizzate per l'emissione dei rating ESG siano di qualità sufficiente e provengano

da fonti affidabili. Tutti i rating ESG emessi da HN Finance costituiscono il parere professionale della Società e sono indicati come tali nella documentazione e nella comunicazione verso gli utenti. Nessun Attore deve presentare un rating ESG come un fatto oggettivo o come una certificazione. (Reg. (UE) 2024/3005 Art. 15 §11)

Nota di completezza normativa: il presente Codice Etico non ripropone integralmente tutti gli obblighi del Titolo III del Regolamento (UE) 2024/3005. In particolare: gli obblighi di conservazione delle registrazioni per almeno cinque anni (Art. 18) sono disciplinati nel Manuale del Sistema di Gestione della Qualità (Cap. 6); gli obblighi di pubblicazione delle metodologie di rating (Art. 23) e di comunicazione continuativa agli utenti, agli elementi valutati e agli emittenti (Art. 24) sono disciplinati nel Manuale del Sistema di Gestione della Qualità e nel documento 11 HN PRO-03; il trattamento equo, ragionevole, trasparente e non discriminatorio delle commissioni applicate agli utenti (Art. 27) è disciplinato dalla Politica di Trattamento Equo, Ragionevole, Trasparente e Non Discriminatorio degli Utenti (RBC Policy). L'Art. 22 (esenzioni dai requisiti di governance per i piccoli fornitori di rating ESG) non risulta allo stato applicabile, in ragione del percorso di autorizzazione perseguito ai sensi del regime temporaneo di cui all'Art. 5 del Regolamento; l'applicabilità è da confermare in caso di successivo opt-in al regime di autorizzazione piena ai sensi dell'Art. 6.



3 Principi e framework di gestione del rischio etico

Questa sezione contiene i principi generali e il framework di gestione di un rischio etico applicabile a un Attore generico della Società o collegato ad essa (Organizzazione o Professionista).

3.1 Principio di integrità

Ciascun Attore deve agire con correttezza e onestà in tutti i rapporti professionali e commerciali.

L'integrità implica lealtà nei rapporti, veridicità e fermezza morale necessaria ad adottare la condotta appropriata, anche in presenza di pressioni volte a orientare diversamente il comportamento o qualora ciò possa comportare potenziali conseguenze personali o organizzative sfavorevoli.

Ambito: HN Finance – Requisito Specifico Regolamentare (Reg. EU 2024/3005 Art. 15 §1)

La Società garantisce l'indipendenza delle attività di rating ESG svolte da HN Finance da qualsiasi influenza o vincolo di tipo politico ed economico. Nessun Attore può consentire che pressioni politiche, interessi economici esterni, legami di partecipazione aziendale o qualsivoglia altra forma di influenza esterna incidano sulla determinazione, pubblicazione o distribuzione dei rating ESG

Agire in modo appropriato comporta, in particolare:

- a) mantenere la propria posizione di fronte a dilemmi e situazioni complesse o difficili;
- b) richiamare o contestare l'operato altrui, ove le circostanze lo richiedano, con modalità proporzionate e adeguate al contesto.

Nessun Attore deve consapevolmente associarsi a relazioni, dichiarazioni, comunicazioni o altre informazioni qualora ritenga che tali informazioni:

- a) contengano dichiarazioni false o fuorvianti sotto il profilo sostanziale
- b) includano affermazioni o informazioni fornite con imprudenza o senza la dovuta diligenza;
- c) omettano o occultino informazioni la cui omissione o oscuramento possa risultare fuorviante.

Gli Attori non devono porre in essere, concorrere o agevolare condotte che possano integrare reati, illeciti amministrativi o violazioni del Modello 231. È vietato utilizzare la Società, le sue risorse, i suoi rapporti professionali o i suoi sistemi informativi per finalità illecite o incompatibili con il presente Codice.

È vietata qualsiasi forma di corruzione, concussione, induzione indebita, traffico di influenze illecite, pagamento agevolativo o altra forma di vantaggio indebito, sia nei rapporti con soggetti pubblici sia nei rapporti tra privati.

È vietato eludere, aggirare, disattivare o rendere inefficaci i controlli previsti dal Modello 231, dalle procedure aziendali, dai sistemi di gestione o dalle disposizioni della Funzione di Sorveglianza, del Compliance Officer o dell'Organismo di Vigilanza.

3.2 Principio di Obiettività

Ciascun Attore deve esercitare il proprio giudizio professionale o imprenditoriale senza che esso sia compromesso da:

- a) pregiudizi;
- b) conflitti di interesse;
- c) indebite influenze o eccessiva dipendenza da persone, organizzazioni, tecnologie o altri fattori.

Ambito: HN Finance – Requisito Specifico Regolamentare (Reg. (UE) 2024/3005 Art. 15 §5)

La Società adotta e attua politiche e procedure interne di dovuta diligenza che assicurano che i propri interessi aziendali non compromettano l'indipendenza o l'accuratezza delle attività di rating ESG. La due diligence interna include la verifica annuale di eventuali potenziali conflitti di interesse derivanti dalla struttura proprietaria, dalle partecipazioni di controllo o dalle attività collegate della Società

Nessun Attore deve accettare né svolgere un'attività professionale per un cliente qualora sussistano circostanze o relazioni tali da influenzare indebitamente il proprio giudizio professionale in relazione a tale attività.

Ogni conflitto di interesse, effettivo, potenziale o percepito, deve essere comunicato senza indugio al Compliance Officer e, ove rilevante ai fini del D.Lgs. 231/2001 o del Modello 231, all'Organismo di Vigilanza. Il soggetto interessato deve astenersi dall'attività fino alla conclusione della valutazione e all'adozione delle eventuali misure di salvaguardia.

È vietato omettere, alterare o occultare informazioni relative a interessi finanziari, rapporti personali, incarichi precedenti, partecipazioni, rapporti con clienti, fornitori o soggetti valutati.

3.3 Principio di competenza professionale e diligenza

Ogni Attore deve:

- a) Acquisire e mantenere conoscenze e competenze professionali a un livello adeguato a garantire che il cliente riceva un servizio professionale competente, fondato sugli standard tecnici e professionali vigenti, sulle migliori prassi nonché sulla normativa applicabile;
- b) Agire con diligenza e in conformità agli standard tecnici e professionali applicabili.

Ambito: HN Finance – Requisito Specifico Regolamentare (Reg. (UE) 2024/3005 Art. 17 §1)

Gli analisti di rating, i dipendenti e tutte le altre persone fisiche che partecipano direttamente alla fornitura dei rating ESG devono essere adeguatamente formati e disporre delle conoscenze e dell'esperienza necessarie per svolgere le funzioni e i compiti loro attribuiti, inclusa una comprensione sufficiente di qualsiasi potenziale rischio finanziario sostanziale per l'elemento valutato e di qualsiasi potenziale impatto sostanziale dell'elemento valutato sull'ambiente e sulla società

L'erogazione del Servizio implica l'esercizio di un giudizio fondato e prudente nell'applicazione delle conoscenze e delle competenze professionali nello svolgimento delle attività.

Le competenze richieste variano in funzione della natura dell'attività professionale svolta.

Il mantenimento della competenza professionale richiede che ogni Attore conservi una costante consapevolezza e comprensione degli sviluppi tecnici, professionali, imprenditoriali e tecnologici rilevanti per le attività esercitate. La formazione professionale continua consente di sviluppare e mantenere le capacità necessarie per operare con adeguata competenza nel contesto professionale di riferimento.

La diligenza comprende la responsabilità di agire in conformità ai requisiti di un incarico, con attenzione, accuratezza, completezza e tempestività.

Nel rispetto del principio di competenza professionale e diligenza, un Attore deve adottare misure ragionevoli per assicurare che i soggetti che operano, a qualsiasi titolo, sotto la propria autorità in ambito professionale dispongano di adeguata formazione e siano sottoposti a idonea supervisione.

Ove appropriato, l'Attore deve rendere il cliente o gli altri utilizzatori consapevoli dei limiti intrinseci alle attività svolte e chiarire le implicazioni derivanti da tali limitazioni.

La Società assicura attività di formazione e informazione sui contenuti del presente Codice, del Modello 231, delle procedure applicabili, dei rischi di corruzione, dei conflitti di interesse, della riservatezza, della sicurezza informatica e delle misure restrittive dell'Unione europea.

La partecipazione alle attività formative obbligatorie deve essere documentata. Eventuali mancati completamenti o rifiuti ingiustificati devono essere segnalati alla funzione competente e, ove rilevanti, all'Organismo di Vigilanza.

3.4 Principio di Confidenzialità

Ciascun Attore deve rispettare la confidenzialità delle informazioni acquisite nell'ambito dei rapporti professionali e commerciali.

Ambito: HN Finance – Requisito Specifico Regolamentare (Reg. (UE) 2024/3005 Art. 17 §5(b)(c))

I soggetti coinvolti nella fornitura di rating ESG: (b) non condividono le informazioni riservate comunicate alla Società con chiunque non sia direttamente coinvolto nello svolgimento delle

attività di rating ESG, inclusi dipendenti di entità direttamente o indirettamente collegate alla Società da un legame di controllo, né con altre persone fisiche i cui servizi siano stati messi a disposizione di tali entità collegate; (c) non utilizzano né condividono informazioni riservate per finalità diverse dallo svolgimento delle attività di rating ESG, inclusa la negoziazione di strumenti finanziari

Ogni Attore deve:

- (a) prestare particolare attenzione al rischio di divulgazioni involontarie, anche in contesti sociali, con particolare riguardo a collaboratori stretti, partner d'affari o familiari prossimi;
- (b) garantire la riservatezza delle informazioni;
- (c) mantenere la riservatezza delle informazioni fornite da un potenziale cliente;
- (d) adottare misure ragionevoli per assicurare che il personale soggetto al controllo della Società, nonché i soggetti dai quali siano richiesti consulenza o supporto, rispettino l'obbligo di riservatezza gravante sul Professionista.

L'Attore non deve:

- (a) divulgare informazioni riservate acquisite nell'ambito di rapporti professionali o commerciali;
- (b) utilizzare informazioni riservate acquisite nell'ambito di rapporti professionali o commerciali per vantaggio proprio o di terzi;
- (c) utilizzare o divulgare informazioni riservate acquisite o ricevute nel corso di un rapporto professionale o commerciale dopo la cessazione di tale rapporto;
- (d) utilizzare o divulgare informazioni soggette all'obbligo di riservatezza anche qualora tali informazioni siano divenute di dominio pubblico, indipendentemente dal fatto che ciò sia avvenuto legittimamente o illegittimamente.

L'Attore può divulgare o utilizzare informazioni riservate qualora:

- (a) sussista un obbligo o un diritto legale o professionale di farlo; oppure
- (b) ciò sia espressamente autorizzato dal cliente o da altro soggetto legittimato a consentire la divulgazione o l'utilizzo delle informazioni riservate, purché tale divulgazione o utilizzo non sia vietato da disposizioni di legge o regolamentari.

Le seguenti costituiscono circostanze nelle quali i Professionisti possono essere tenuti, ovvero avere il dovere o il diritto, di divulgare informazioni riservate:

- (a) Divulgazione imposta dalla legge o da regolamenti, ad esempio:
 - (i) produzione di documenti o altra fornitura di prove nell'ambito di procedimenti giudiziari;
 - (ii) comunicazione alle competenti autorità pubbliche di violazioni di legge emerse nel corso dell'attività professionale;
- (b) Sussistenza di un dovere o diritto professionale di divulgare o utilizzare informazioni, ove ciò non sia vietato da disposizioni di legge o regolamentari, ad esempio:
 - (i) per conformarsi a procedure di revisione della qualità, valutazione professionale o attività di monitoraggio equivalenti svolte da un organismo professionale;
 - (ii) per rispondere a richieste di chiarimento o a indagini da parte di un organismo professionale o di vigilanza;
 - (iii) per tutelare gli interessi professionali di un Attore del Programma nell'ambito di un procedimento giudiziario;
 - (iv) per conformarsi agli standard tecnici e professionali applicabili, inclusi i requisiti etici.

Nel valutare se procedere alla divulgazione o all'utilizzo di informazioni riservate, un Attore deve considerare, in funzione delle circostanze del caso concreto, tra l'altro:

- se gli interessi di una o più parti, inclusi eventuali terzi potenzialmente coinvolti, possano essere pregiudicati qualora il cliente autorizzi la divulgazione o l'utilizzo delle informazioni;
- se tutte le informazioni rilevanti siano note e adeguatamente comprovate, per quanto ragionevolmente possibile. Elementi rilevanti ai fini della decisione includono:

- fatti non comprovati;
- informazioni incomplete;
- conclusioni non adeguatamente supportate;
- le modalità proposte per la comunicazione delle informazioni;
- l'idoneità dei destinatari ai quali le informazioni devono essere fornite o ai quali deve essere consentito l'accesso;
- le disposizioni di legge o regolamentari applicabili (incluse quelle in materia di protezione dei dati personali) nella giurisdizione in cui la divulgazione potrebbe avvenire e, ove diversa, nella giurisdizione di origine delle informazioni riservate.

Rientrano tra le circostanze nelle quali un Data Provider o un Professionista può richiedere autorizzazione all'utilizzo o alla divulgazione di informazioni riservate quelle in cui tali informazioni siano destinate a essere impiegate per finalità formative, per lo sviluppo di prodotti o tecnologie, per attività di ricerca o quali fonti per dati o studi di benchmark settoriali o di altra natura. Tale autorizzazione può avere carattere generale.

Nel richiedere l'autorizzazione al soggetto che ha fornito le informazioni, per un utilizzo in circostanze specifiche, è opportuno comunicare — preferibilmente per iscritto — almeno i seguenti elementi:

- la natura delle informazioni oggetto di utilizzo o divulgazione;
- la finalità dell'utilizzo o della divulgazione (ad esempio, sviluppo tecnologico, ricerca, dati o studi di benchmark);
- il soggetto (persona fisica o giuridica) che svolgerà l'attività per la quale le informazioni saranno utilizzate o divulgate;
- se dall'esito dell'attività sarà possibile identificare il soggetto che ha fornito le informazioni o altri soggetti cui le informazioni si riferiscono.

Ciascun Attore è tenuto a rispettare il principio di riservatezza anche successivamente alla cessazione del rapporto con il cliente.

Gli obblighi di riservatezza non possono essere interpretati in modo da impedire o limitare la trasmissione di informazioni all'Organismo di Vigilanza, alle autorità competenti o ai soggetti incaricati della gestione delle segnalazioni, quando ciò sia previsto dalla legge o dalle procedure aziendali.

Il trattamento delle informazioni riservate, dei dati personali e dei dati contenuti nelle segnalazioni deve avvenire nel rispetto della normativa applicabile in materia di protezione dei dati personali, dei principi di minimizzazione, limitazione della conservazione e sicurezza delle informazioni.

3.5 Principio del comportamento professionale

Un Attore deve:

- conformarsi alle leggi e ai regolamenti applicabili, al presente Codice Etico, al Modello 231, alle politiche, procedure e protocolli aziendali, alle istruzioni della Funzione di Sorveglianza e alle disposizioni dell'Organismo di Vigilanza e, per gli attori di un programma, il regolamento del programma
- comportarsi, nello svolgimento di tutte le attività professionali e nei rapporti commerciali con i clienti, in modo coerente con la tutela dell'interesse pubblico;
- evitare qualsiasi condotta che sappia, o dovrebbe ragionevolmente sapere, essere idonea a compromettere la fiducia del pubblico nei servizi di assurance in ambito sostenibilità.

Ambito: HN Finance – Requisito Specifico Regolamentare (Reg. (UE) 2024/3005; §5(d) Art.17)

Il presente divieto ha carattere assoluto e non ammette deroghe basate su prassi commerciali, valore modesto del dono o scopo promozionale. Qualsiasi offerta di dono o favore deve essere segnalata immediatamente al Compliance Officer e registrata

L'Attore che svolge attività in nome e per conto di HN Finance non deve intraprendere o svolgere attività imprenditoriali, professionali o di altra natura che compromettano o possano compromettere

la fiducia del pubblico nel Servizio e che risultino incompatibili con i Principi.

Nello svolgimento di attività di marketing o promozionali, ciascun Attore deve agire con correttezza e veridicità e non deve:

- (a) formulare affermazioni non verificabili, fuorvianti o false in merito ai servizi offerti o alle qualifiche o all'esperienza propria o dell'Attore;
- (b) effettuare riferimenti denigratori o comparazioni non comprovate rispetto al lavoro di altri.

Qualora l'Attore nutra dubbi circa l'appropriatezza di una determinata forma di pubblicità o comunicazione promozionale, è incoraggiato a consultare l'organo competente.

È vietato ostacolare, ritardare o fuorviare le attività di controllo, vigilanza, ispezione o indagine svolte da autorità pubbliche, organismi di accreditamento, ESMA, autorità giudiziarie, Organismo di Vigilanza o funzioni aziendali di controllo.

3.6 Architettura di gestione dei rischi etici

Ogni Attore deve applicare il framework per la gestione del rischio etico al fine di identificare, valutare e affrontare le minacce alla conformità con i principi stabiliti nella Sezione 2.

Nell'applicazione del framework per la gestione del rischio etico, un Attore deve:

- (a) adottare un atteggiamento improntato al dubbio professionale;
- (b) esercitare il giudizio professionale;
- (c) applicare il criterio della "terza parte ragionevole e informata".

Il framework di gestione del rischio etico deve essere coordinato con la valutazione dei rischi ai sensi del D.Lgs. 231/2001. Le minacce etiche individuate devono essere valutate anche in relazione alla possibilità che la condotta integri un reato presupposto o una violazione del Modello 231.

Ambito: HN Finance – Requisito Specifico Regolamentare (Reg. EU 2024/3005, Art. 15 §10)

La Società istituisce e mantiene una funzione di sorveglianza permanente e indipendente per gli aspetti relativi alla fornitura dei rating ESG di HN Finance

La Funzione di Sorveglianza:

- a) dispone delle risorse e delle competenze necessarie;
- b) ha accesso a tutte le informazioni necessarie per esercitare i propri compiti;
- c) ha accesso diretto al Consiglio di amministrazione della Società.

La Società elabora e mantiene solide procedure per la propria funzione di sorveglianza

Ambito: HN Finance – Requisito Specifico Regolamentare (Reg. EU 2024/3005 Art. 25 §2)

La Società adotta tutte le misure necessarie per garantire che i rating ESG forniti da HN Finance non siano influenzati da alcun **conflitto di interesse, esistente o potenziale, o relazione d'affari o di altro tipo derivante dalla Società stessa o dai suoi azionisti, dirigenti, analisti di rating, dipendenti o da qualsiasi altra persona fisica i cui servizi sono messi a disposizione o sono sotto il controllo della Società, o da qualsiasi persona direttamente o indirettamente collegata ad essa da un legame di controllo, o da qualsiasi fornitore terzo a cui siano stati esternalizzati funzioni, servizi o attività**

Mentalità investigativa

Una mentalità investigativa costituisce un presupposto essenziale per acquisire una comprensione dei fatti e delle circostanze noti, necessaria ai fini della corretta applicazione del Codice Etico.

L'adozione di una mentalità investigativa comporta:

- (a) la valutazione della fonte, della rilevanza e della sufficienza delle informazioni acquisite, tenuto conto della natura, dell'ambito e degli esiti dell'attività professionale svolta; e
- (b) l'apertura e l'attenzione rispetto all'eventuale necessità di ulteriori approfondimenti o di altre azioni.

Nel valutare la fonte, la rilevanza e la sufficienza delle informazioni acquisite, un Attore può considerare, tra l'altro, se:

- siano emerse nuove informazioni ovvero si siano verificati cambiamenti nei fatti e nelle circostanze;
- le informazioni o la relativa fonte possano essere influenzate da bias o da interessi personali;
- sussistano motivi di preoccupazione circa l'eventuale mancanza di informazioni potenzialmente rilevanti rispetto ai fatti e alle circostanze noti;
- vi sia incoerenza tra i fatti e le circostanze noti e le aspettative;
- le informazioni forniscano una base ragionevole per pervenire a una conclusione;
- possano essere tratte altre conclusioni ragionevoli sulla base delle informazioni acquisite.

Esercizio del giudizio professionale

Il giudizio professionale implica l'applicazione di una formazione adeguata, di conoscenze professionali, competenze ed esperienza proporzionate ai fatti e alle circostanze, tenendo conto della natura e dell'ambito delle specifiche attività professionali svolte, nonché degli interessi e delle relazioni coinvolte.

Il giudizio professionale è richiesto quando l'Attore applica il framework per la gestione del rischio etico al fine di prendere decisioni informate circa le possibili linee d'azione e di stabilire se tali decisioni siano appropriate nelle circostanze.

Nel formulare tale valutazione, l'Attore può considerare, tra l'altro, se:

- il livello di competenza ed esperienza sia sufficiente per giungere a una conclusione;
- sia necessario consultare soggetti dotati di competenze o esperienze specifiche;
- eventuali preconetti o bias possano influenzare l'esercizio del giudizio professionale.

Le circostanze in cui gli Attori svolgono attività professionali e i fattori coinvolti possono variare significativamente per ampiezza e complessità. Il giudizio professionale esercitato può dover tenere conto della complessità derivante dall'effetto cumulativo dell'interazione tra, e delle modifiche intervenute in, elementi dei fatti e delle circostanze caratterizzati da incertezza, nonché da variabili e assunzioni tra loro interconnesse o interdipendenti.

La gestione della complessità comporta:

- informare la Società e, ove appropriato, gli stakeholder rilevanti circa le incertezze o difficoltà intrinseche derivanti dai fatti e dalle circostanze;
- mantenere un costante livello di attenzione rispetto a eventuali sviluppi o cambiamenti nei fatti e nelle circostanze, valutando se possano incidere sui giudizi già formulati dall'Attore;
- analizzare e approfondire, ove pertinente, gli elementi incerti, le variabili e le assunzioni, nonché le loro connessioni o interdipendenze;
- utilizzare strumenti tecnologici per analizzare i dati rilevanti a supporto del giudizio dell'Attore;
- consultare altri soggetti, inclusi esperti, al fine di garantire un adeguato contraddittorio e un ulteriore contributo nell'ambito del processo valutativo.

Criterio della terza parte ragionevole e informata

Il criterio della terza parte ragionevole e informata consiste nella valutazione, da parte dell'Attore, circa la probabilità che le medesime conclusioni sarebbero raggiunte da un altro soggetto.

Tale valutazione è effettuata dalla prospettiva di una terza parte ragionevole e informata, la quale pondera tutti i fatti e le circostanze rilevanti che l'Attore conosce o che può ragionevolmente essere tenuto a conoscere al momento dell'assunzione delle conclusioni.

La terza parte ragionevole e informata non deve necessariamente essere un Attore, ma deve possedere conoscenze ed esperienza adeguate per comprendere e valutare in modo imparziale l'appropriatezza delle conclusioni adottate.

3.6.1 Identificazione delle minacce

Ogni Attore deve identificare le minacce alla conformità con i Principi.

La comprensione dei fatti e delle circostanze, incluse eventuali attività professionali, interessi e relazioni che potrebbero compromettere la conformità ai Principi, costituisce un presupposto per l'identificazione di tali minacce da parte dell'Attore.

L'esistenza di determinate condizioni, politiche e procedure stabilite dalla professione di ogni Attore, dalla normativa applicabile, idonee a rafforzare l'agire etico può altresì agevolare l'individuazione delle minacce alla conformità con i Principi.

Le minacce alla conformità con i Principi possono derivare da numerosi fatti e circostanze.

Le minacce alla conformità con i Principi rientrano in una o più delle seguenti categorie:

- (a) **Minaccia di interesse personale** (Self-interest threat): la minaccia che un interesse finanziario o di altra natura possa influenzare in modo inappropriato il giudizio o il comportamento di un Attore.
- (a) **Minaccia di auto-riesame** (Self-review threat): la minaccia che un Attore non valuti in modo adeguato i risultati di un precedente giudizio espresso o di un'attività svolta da un altro soggetto interno alla Società, sui quali un Attore farà affidamento nel formulare un giudizio nell'ambito di un'attività corrente.
- (b) **Minaccia di patrocinio** (Advocacy threat): la minaccia che un Attore promuova la posizione di un cliente fino al punto da compromettere la propria obiettività.
- (c) **Minaccia di familiarità** (Familiarity threat): la minaccia che, a causa di un rapporto prolungato o particolarmente stretto con un cliente, un Attore divenga eccessivamente incline a favorirne gli interessi o ad accettarne acriticamente il lavoro.
- (d) **Minaccia di intimidazione** (Intimidation threat): la minaccia che un Attore sia dissuaso dall'agire in modo obiettivo a causa di pressioni reali o percepite, incluse tentativi di esercitare un'influenza indebita nei suoi confronti.

Esempi ESG Rating specifici:

Un analista che detiene strumenti finanziari di un soggetto da lui valutato (Self-interest).

Un analista che ha lavorato presso il soggetto valutato nell'anno precedente (Familiarity).

Un analista pressato da un superiore per elevare un rating al fine di mantenere il cliente (Intimidation).

Un fornitore terzo a cui sono state esternalizzate funzioni che ha interessi nel soggetto valutato (Self-interest da terzo).

Pressione commerciale esercitata per modificare un rating ESG, omettere informazioni negative, alterare una metodologia o mantenere un cliente.

3.6.2 Valutazione delle Minacce

Qualora un Attore identifichi una minaccia alla conformità con i Principi, egli deve valutare se tale minaccia si collochi a un livello accettabile.

Livello accettabile

Un livello accettabile è il livello al quale un Attore, applicando il criterio della terza parte ragionevole e informata, concluderebbe verosimilmente che un Attore rispetta i Principi.

Fattori rilevanti nella valutazione del livello delle minacce

Nella valutazione delle minacce, ogni Attore deve considerare sia fattori qualitativi sia quantitativi, nonché, ove applicabile, l'effetto combinato di più minacce.

L'esistenza di condizioni, politiche e procedure può altresì costituire un elemento rilevante nella valutazione del livello delle minacce alla conformità con i Principi.

Considerazione di nuove informazioni o di cambiamenti nei fatti e nelle circostanze

Qualora un Attore venga a conoscenza di nuove informazioni o di cambiamenti nei fatti e nelle circostanze che possano incidere sulla valutazione circa l'eliminazione o la riduzione di una minaccia a un livello accettabile, egli deve procedere a una nuova valutazione e adottare le misure appropriate.

Mantenere un costante livello di attenzione nel corso dell'attività professionale consente a ogni Attore di stabilire se siano emerse nuove informazioni o se si siano verificati cambiamenti nei fatti e nelle circostanze che:

- (a) incidano sul livello di una minaccia; oppure

- (b) influiscano sulle conclusioni dell'Attore in merito all'adeguatezza delle misure di salvaguardia applicate per fronteggiare le minacce identificate.

3.6.3 Affrontare le minacce

Qualora un Attore determini che le minacce identificate alla conformità con i Principi non si collocano a un livello accettabile, egli deve eliminarle o ridurle a un livello accettabile.

A tal fine, l'Attore deve:

- (a) eliminare le circostanze, inclusi interessi o relazioni, che generano le minacce;
- (b) applicare misure di salvaguardia, ove disponibili e concretamente applicabili, al fine di ridurre le minacce a un livello accettabile; oppure
- (c) rifiutare o interrompere la specifica attività professionale.

Azioni volte all'eliminazione delle minacce

A seconda dei fatti e delle circostanze, una minaccia può essere affrontata eliminando la situazione che la genera.

Tuttavia, vi sono casi in cui le minacce possono essere affrontate esclusivamente mediante il rifiuto o l'interruzione della specifica attività professionale. Ciò accade quando le circostanze che hanno originato le minacce non possono essere eliminate e le misure di salvaguardia non sono idonee a ridurre la minaccia a un livello accettabile.

Qualora una minaccia non possa essere eliminata o ridotta a un livello accettabile, il Professionista deve sospendere o rifiutare l'attività e informare tempestivamente il Compliance Officer. Se la questione può avere rilevanza ai sensi del D.Lgs. 231/2001, il Compliance Officer informa l'Organismo di Vigilanza.

Misure di salvaguardia

Le misure di salvaguardia sono azioni, adottate singolarmente o in combinazione, che l'Attore attua per ridurre in modo efficace le minacce alla conformità con i Principi a un livello accettabile.

Valutazione dei giudizi significativi e delle conclusioni complessive

Ogni Attore deve formulare una conclusione complessiva circa l'idoneità delle azioni adottate o che intende adottare per affrontare le minacce identificate, verificando se tali azioni siano sufficienti a eliminarle o a ridurle a un livello accettabile.

Nel formulare tale conclusione complessiva, ogni Attore deve:

- (c) riesaminare eventuali giudizi significativi espressi o conclusioni rilevanti già raggiunte; e
- (d) applicare il criterio della terza parte ragionevole e informata.

4 Codice di condotta - Professionisti

Vedi Linea Guida all'applicazione del Codice Etico, 3. Codice di condotta - Professionisti.

4.1 Considerazioni relative agli incarichi

Vedi Linea Guida all'applicazione del Codice Etico, 3.1 Considerazioni relative agli incarichi.

Prima dell'accettazione di un incarico, la Società adotta procedure documentate per verificare i rischi di conflitto di interesse, corruzione, riciclaggio, violazione delle misure restrittive dell'Unione europea, frode, abuso di informazioni riservate e ogni altro rischio rilevante ai sensi del Modello 231.

L'incarico non può essere accettato o proseguito quando le informazioni disponibili non consentano una valutazione adeguata dei rischi, quando non sia possibile applicare salvaguardie efficaci o quando il cliente o altro soggetto interessato rifiuti ingiustificatamente i controlli richiesti.

4.2 Pressioni a violare i Principi

Vedi Linea Guida all'applicazione del Codice Etico, 3.2 Pressioni a violare i Principi.

Qualsiasi pressione volta a violare il presente Codice, il Modello 231, una procedura aziendale, una metodologia di rating o un obbligo normativo deve essere documentata e segnalata al Compliance Officer. Qualora la pressione possa essere collegata a un reato presupposto o a una violazione del Modello 231, deve essere informato anche l'Organismo di Vigilanza.

È vietata qualsiasi ritorsione, discriminazione o penalizzazione nei confronti del soggetto che rifiuta una condotta illecita o effettua una segnalazione in buona fede.

4.3 Applicazione del quadro di gestione del rischio etico

Ambito: HN Finance – Requisito specifico

Il professionista deve conformarsi ai principi stabiliti nella Sezione 1 e applicare il framework definito nella Sezione 2 al fine di identificare, valutare e affrontare le minacce alla conformità ai principi.

4.3.1 Identificare le minacce

Ambito: HN Finance – Requisito specifico

Nel comunicare con i soggetti responsabili della governance ai sensi della presente Parte, il Professionista deve individuare il soggetto o i soggetti appropriati all'interno della struttura di governance del cliente con cui instaurare la comunicazione. Qualora il Professionista comunichi con un sottogruppo dei soggetti responsabili della governance, egli deve determinare se sia altresì necessario comunicare con l'insieme dei soggetti responsabili della governance affinché questi siano adeguatamente informati.

Ambito: HN Finance – Requisito specifico

Qualora il Professionista comunichi con soggetti che ricoprono sia responsabilità di gestione sia responsabilità di governance, il Professionista deve accertarsi che la comunicazione con tali soggetti informi adeguatamente tutti coloro che svolgono un ruolo di governance con i quali il Professionista altrimenti comunicherebbe.

4.4 Conflitto d'interesse

Ambito: HN Finance – Requisito specifico

Il Professionista non deve consentire che un conflitto di interessi comprometta il giudizio professionale o commerciale.

Prima di accettare una nuova relazione con un cliente, un incarico o una relazione commerciale, il Professionista deve adottare misure ragionevoli per individuare circostanze che potrebbero generare un conflitto di interessi e, conseguentemente, una minaccia alla conformità a uno o più dei Principi. Tali misure devono includere l'identificazione:

- (a) la natura degli interessi e delle relazioni rilevanti tra le parti coinvolte; e
- (b) del servizio e delle sue implicazioni per le parti rilevanti.

<i>Ambito: HN Finance – Requisito specifico</i> Il Professionista deve mantenere un adeguato livello di attenzione rispetto ai cambiamenti che, nel tempo, possono intervenire nei servizi, negli interessi e nelle relazioni e che potrebbero generare un conflitto di interessi nel corso dello svolgimento di un incarico.
<i>Ambito: Tutta la società – Requisito Generale</i> Il Professionista deve esercitare il proprio giudizio professionale al fine di determinare se la natura e la rilevanza di un conflitto di interessi siano tali da rendere necessarie una specifica informativa e un consenso esplicito nel trattare la minaccia derivante da tale conflitto di interessi.
<i>Ambito: HN Finance – Requisito specifico</i> Qualora il Professionista abbia determinato che sia necessario un consenso esplicito e il cliente si rifiuti di fornirlo, il Professionista deve alternativamente: (a) cessare o rifiutare di prestare i servizi professionali che determinerebbero il conflitto di interessi; oppure (b) dismettere gli interessi rilevanti per eliminare la minaccia o ridurla a un livello accettabile.
<i>Ambito: HN Finance – Requisito specifico</i> Il Professionista deve rispettare il principio di riservatezza, anche nel fornire informative o condividere informazioni all'interno della Società e nel richiedere orientamenti a terze parti.
<i>Ambito: HN Finance – Requisito specifico</i> Qualora la fornitura di una informativa specifica ai fini dell'ottenimento di un consenso esplicito comporti una violazione della riservatezza e, pertanto, tale consenso non possa essere ottenuto, la Società deve accettare o proseguire un incarico esclusivamente se: (a) la Società non svolge un ruolo di advocacy per un cliente in posizione contrapposta rispetto a un altro cliente nella medesima questione; (b) sono definite misure specifiche volte a prevenire la divulgazione di informazioni riservate tra i team che operano per il cliente e per l'altro cliente; e (c) la Società ritiene che una terza parte ragionevole e informata concluderebbe verosimilmente che sia appropriato accettare o proseguire l'incarico, in quanto una limitazione della capacità della Società di prestare il servizio professionale determinerebbe un esito negativo sproporzionato per i clienti o per altri soggetti terzi rilevanti.

4.4.1 Nomine professionali

<i>Ambito: HN Finance – Requisito specifico</i> Il Professionista deve determinare se sussistano motivi per non accettare un incarico se: (a) gli viene richiesto, da un potenziale cliente, di sostituire un altro professionista; (b) valuta la partecipazione a una procedura di gara per un incarico già affidato a un altro Professionista per un cliente; oppure (c) valuta l'assunzione di incarichi per un cliente che siano complementari o aggiuntivi rispetto a quelli svolti da un altro professionista.
<i>Ambito: HN Finance – Requisito specifico</i> Qualora non sia possibile comunicare con il Professionista attuale o precedente, il Professionista proposto deve adottare altre misure ragionevoli al fine di ottenere informazioni circa eventuali possibili minacce.
<i>Ambito: HN Finance – Requisito specifico</i> Qualora al Professionista attuale o precedente venga richiesto di rispondere a una comunicazione proveniente da un Professionista proposto, il Professionista attuale o precedente deve: (a) conformarsi alle leggi e ai regolamenti applicabili che disciplinano tale richiesta; e (b) fornire qualsiasi informazione in modo veritiero e inequivoco.
<i>Ambito: HN Finance – Requisito specifico</i> Il Professionista proposto deve richiedere al Professionista attuale o precedente di fornire le

informazioni relative a eventuali fatti o ad altre informazioni di cui, a giudizio del Professionista attuale o precedente, il Professionista proposto dovrebbe essere a conoscenza prima di decidere se accettare l'incarico. Fatte salve le circostanze che coinvolgono la non conformità o il sospetto di non conformità a leggi e regolamenti:

- (a) qualora il cliente acconsenta alla divulgazione, da parte del Professionista attuale o precedente, di tali fatti o di altre informazioni, il Professionista attuale o precedente deve fornire tali informazioni in modo veritiero e inequivoco; e
- (b) qualora il cliente ometta o rifiuti di concedere al Professionista attuale o precedente l'autorizzazione a discutere gli affari del cliente con il Professionista proposto, il Professionista attuale o precedente deve comunicare tale circostanza al Professionista proposto, il quale deve considerare attentamente tale omissione o rifiuto nel determinare se accettare l'incarico.

Ambito: HN Finance – Requisito specifico

Nel caso di un incarico ricorrente per un cliente, il Professionista deve riesaminare periodicamente se proseguire con l'incarico.

Ambito: HN Finance – Requisito specifico

Qualora il Professionista intenda utilizzare l'output della tecnologia nel corso dello svolgimento di un'attività professionale per un cliente, il Professionista deve determinare se tale utilizzo sia appropriato rispetto allo scopo previsto.

4.4.2 Obiettività dei revisori dell'incarico

Vedi Linea Guida all'applicazione del Codice Etico, Obiettività dei revisori dell'incarico.

4.4.3 Compensi e altre forme di remunerazione

Ambito: HN Finance – Requisito Specifico Regolamentare (Reg.EU 2024/3005 Art. 17 §2)

Analisti, dipendenti e altre persone coinvolte nella fornitura di rating ESG) non sono autorizzati ad avviare o partecipare a negoziazioni inerenti a contributi o pagamenti con qualsiasi elemento valutato o emittente di un elemento valutato oppure con qualsiasi altra persona direttamente o indirettamente collegata all'elemento valutato o all'emittente dell'elemento valutato da un legame di controllo. Eventuali richieste o approcci in tal senso devono essere immediatamente segnalati al Compliance Officer.

4.4.4 Incentivi, inclusi omaggi e ospitalità

Ambito: HN Finance – Requisito specifico

Il Professionista deve acquisire un'adeguata comprensione delle leggi e dei regolamenti applicabili e conformarsi ad essi quando si trova in tali circostanze.

Ambito: HN Finance – Requisito specifico

Il Professionista non deve offrire, né incoraggiare altri a offrire, alcun incentivo che sia effettuato, o che il Professionista ritenga che una terza parte ragionevole e informata probabilmente concluderebbe essere effettuato, con l'intento di influenzare impropriamente il comportamento del destinatario o di un altro individuo.

Il Professionista non deve accettare, né incoraggiare altri ad accettare, alcun incentivo che il Professionista concluda essere effettuato, o che ritenga che una terza parte ragionevole e informata probabilmente concluderebbe essere effettuato, con l'intento di influenzare impropriamente il comportamento del destinatario o di un altro individuo.

Ambito: HN Finance – Requisito specifico

Il Professionista deve mantenere un adeguato livello di attenzione rispetto a potenziali minacce alla propria conformità ai Principi generate dall'offerta di un incentivo:

- (a) da parte di un familiare immediato o stretto del Professionista a un cliente attuale o potenziale;
- (b) a favore di un familiare immediato o stretto del Professionista da parte di un cliente attuale o potenziale.

Qualora il Professionista venga a conoscenza di un incentivo offerto a, o posto in essere da, un

familiare immediato o stretto e concluda che sussista un intento di influenzare impropriamente il comportamento del Professionista o di un cliente attuale o potenziale, ovvero ritenga che una terza parte ragionevole e informata probabilmente concluderebbe per l'esistenza di tale intento, il Professionista deve consigliare al familiare immediato o stretto di non offrire né accettare l'incentivo.

4.4.5 Risposta alla non conformità a leggi e regolamenti

Ambito: HN Finance – Requisito Specifico Regolamentare (Reg. EU 2025/3005 Art. 17 §6)

La Società garantisce che la segnalazione non abbia conseguenze negative per chi la effettua. Le procedure di segnalazione interna (whistleblowing) sono disciplinate nella Sez. 6.6.

Ambito: HN Finance – Requisito specifico

In alcune giurisdizioni, esistono disposizioni di legge o regolamentari che disciplinano le modalità con cui i professionisti devono gestire casi di non conformità o sospetta non conformità.

Tali disposizioni di legge o regolamentari possono differire da, o eccedere, le disposizioni previste nella presente sezione.

Nel riscontrare tali non conformità o sospette non conformità, il professionista deve acquisire una comprensione di tali disposizioni di legge o regolamentari e conformarsi ad esse, ivi inclusi:

- (a) eventuali obblighi di segnalazione della questione a un'autorità competente; e
- (b) eventuali divieti di informare il cliente.

Ambito: HN Finance – Requisito specifico

Qualora un professionista venga a conoscenza di una questione alla quale si applica la presente sezione, le azioni che il professionista intraprende per conformarsi alla presente sezione devono essere adottate tempestivamente. Nell'adottare tali azioni in modo tempestivo, il professionista deve tenere in considerazione la natura della questione e il potenziale pregiudizio agli interessi del cliente, degli investitori, dei creditori, dei dipendenti o del pubblico in generale.

Ambito: HN Finance – Requisito specifico

Qualora un professionista incaricato di svolgere un incarico venga a conoscenza di informazioni concernenti una non conformità o una sospetta non conformità, il Professionista deve acquisire una comprensione della questione che include la natura della non conformità o della sospetta non conformità e le circostanze nelle quali essa si è verificata o potrebbe verificarsi.

Ambito: HN Finance – Requisito specifico

Qualora il professionista identifichi o sospetti che si sia verificata o possa verificarsi una non conformità, il professionista deve discutere la questione con il livello appropriato della direzione e, ove opportuno, con i soggetti incaricati della governance.

Ambito: HN Finance – Requisito specifico

Qualora il professionista ritenga che la direzione del Cliente sia coinvolta nella non conformità o nella sospetta non conformità, discute la questione con i soggetti incaricati della governance.

Ambito: HN Finance – Requisito specifico

Nel discutere la non conformità o la sospetta non conformità con la direzione e, ove opportuno, con i soggetti incaricati della governance, il Professionista deve consigliarli di adottare azioni appropriate e tempestive, qualora non lo abbiano già fatto, al fine di:

- (a) rettificare, porre rimedio o mitigare le conseguenze della non conformità;
- (b) dissuadere dal compimento della non conformità qualora essa non si sia ancora verificata; oppure
- (c) divulgare la questione a un'autorità competente qualora richiesto dalla legge o dai regolamenti o qualora ritenuto necessario nell'interesse pubblico.
- (d) valutare se la direzione e i soggetti incaricati della governance comprendano le proprie responsabilità legali o regolamentari con riferimento alla non conformità o alla sospetta non conformità.

Ambito: HN Finance – Requisito specifico

Il professionista deve conformarsi a:

- (a) leggi e regolamenti applicabili, incluse le disposizioni di legge o regolamentari che disciplinano la segnalazione di non conformità o di sospetta non conformità a un'autorità competente; e
- (b) le prescrizioni previste dagli standard di assurance sulla sostenibilità, incluse quelle relative a:
 - l'identificazione e la gestione della non conformità, inclusa la frode;
 - la comunicazione con i soggetti incaricati della governance;
 - la valutazione delle implicazioni della non conformità o della sospetta non conformità ai fini del rapporto di assurance sulla sostenibilità.

Ambito: HN Finance – Requisito specifico

Qualora il professionista venga a conoscenza di una non conformità o di una sospetta non conformità in una delle seguenti situazioni nel contesto di un gruppo, il professionista deve comunicare la questione al Responsabile del Team di incarico, salvo che ciò sia vietato dalla legge o dai regolamenti:

- (a) il professionista svolge attività di assurance sulla sostenibilità relative a una componente ai fini dell'incarico del gruppo; oppure
- (b) il professionista è incaricato di svolgere un incarico relativo alle informazioni di sostenibilità di una persona giuridica o di un'unità aziendale che fa parte di un gruppo per finalità diverse dall'incarico del gruppo.

Ambito: HN Finance – Requisito specifico

Qualora il coordinatore del Team di incarico venga a conoscenza di una non conformità o di una sospetta non conformità nel corso dell'incarico, deve valutare se la questione possa essere rilevante per:

- (a) una o più componenti soggette ad attività di assurance di sostenibilità ai fini dell'incarico; oppure
- (b) una o più persone giuridiche o unità aziendali che fanno parte del gruppo e le cui informazioni di sostenibilità sono soggette ad assurance per finalità diverse dall'incarico.

Ambito: HN Finance – Requisito specifico

Il professionista deve valutare se comunicare la non conformità o la sospetta non conformità al revisore esterno del cliente, ove esistente.

Ambito: HN Finance – Requisito specifico

Alla luce della risposta della direzione e, ove applicabile, dei soggetti incaricati della governance, il professionista deve determinare se siano necessarie ulteriori azioni nell'interesse pubblico.

Ambito: HN Finance – Requisito specifico

Il Professionista deve esercitare il giudizio professionale nel determinare la necessità, nonché la natura e l'estensione, di eventuali ulteriori azioni. Nel compiere tale determinazione, il professionista deve tenere in considerazione se un terzo ragionevole e informato concluderebbe verosimilmente che il professionista ha agito in modo appropriato nell'interesse pubblico.

Ambito: HN Finance – Requisito specifico

Qualora il Professionista si sia ritirato dal rapporto professionale deve, su richiesta del professionista proposto, fornire tutti i fatti rilevanti e le altre informazioni concernenti la non conformità identificata o sospetta al professionista proposto. Il professionista precedente deve procedere in tal senso qualora il cliente non conceda o rifiuti di concedere al professionista precedente l'autorizzazione a discutere gli affari del cliente con il professionista proposto, salvo che ciò sia vietato dalla legge o dai regolamenti.

Qualora il professionista proposto non sia in grado di comunicare con il professionista precedente, il professionista proposto deve adottare misure ragionevoli per ottenere informazioni sulle circostanze del cambiamento di incarico mediante altri mezzi.

Ambito: HN Finance – Requisito specifico

Qualora il professionista determini che la divulgazione della non conformità o della sospetta non conformità a un'autorità competente costituisca, nelle circostanze, una linea d'azione appropriata, tale divulgazione è consentita. Nel procedere a tale divulgazione, il professionista deve agire in buona fede ed esercitare cautela nel formulare dichiarazioni e affermazioni. Il professionista deve altresì valutare se sia opportuno informare il cliente delle proprie intenzioni prima di divulgare la questione.

Ambito: HN Finance – Requisito specifico

In circostanze eccezionali, il professionista potrebbe venire a conoscenza di una condotta effettiva o prevista che il professionista ha motivo di ritenere costituirebbe una violazione imminente di una legge o di un regolamento tale da causare un danno sostanziale agli investitori, ai creditori, ai dipendenti o al pubblico in generale. Dopo aver preliminarmente valutato se sia opportuno discutere la questione con la direzione o con i soggetti incaricati della governance del cliente, il professionista deve esercitare il giudizio professionale e determinare se divulgare immediatamente la questione a un'autorità competente al fine di prevenire o mitigare le conseguenze di tale violazione imminente. Qualora la divulgazione venga effettuata, tale divulgazione è consentita.

Ambito: HN Finance – Requisito specifico

Con riferimento alla non conformità o alla sospetta non conformità che rientra nell'ambito di applicazione della presente sezione, il professionista deve documentare:

- in che modo la direzione e, ove applicabile, i soggetti incaricati della governance hanno risposto alla questione;
- le linee d'azione considerate dal professionista, i giudizi formulati e le decisioni adottate, tenuto conto del criterio del terzo ragionevole e informato.

Ambito: HN Finance – Requisito specifico

Qualora un professionista incaricato di svolgere un incarico venga a conoscenza di informazioni relative a una non conformità o a una sospetta non conformità, il professionista deve adoperarsi per acquisire una comprensione della questione.

La comprensione include la natura della non conformità o della sospetta non conformità e le circostanze in cui essa si è verificata o potrebbe essere in procinto di verificarsi.

Ambito: HN Finance – Requisito specifico

Qualora il professionista identifichi o sospetti che si sia verificata o possa verificarsi una non conformità, il professionista deve discutere la questione con il livello appropriato della direzione.

Qualora il professionista abbia accesso ai soggetti incaricati della governance, il professionista deve altresì discutere la questione con essi, ove opportuno.

Ambito: HN Finance – Requisito specifico

Qualora il professionista stia svolgendo un incarico che non rientra nell'ambito del Servizio, il professionista deve comunicare la non conformità o la sospetta non conformità all'interno della Società, salvo che ciò sia vietato dalla legge o dai regolamenti.

La comunicazione deve essere effettuata in conformità ai protocolli o alle procedure della Società.

Ambito: HN Finance – Requisito specifico

Il professionista deve altresì valutare se siano necessarie ulteriori azioni nell'interesse pubblico.

Ambito: HN Finance – Requisito specifico

Qualora il professionista determini che la divulgazione della non conformità o della sospetta non conformità a un'autorità competente costituisca, nelle circostanze, una linea d'azione appropriata, tale divulgazione è consentita. Nel procedere a tale divulgazione, il professionista deve agire in buona fede ed esercitare cautela nel formulare dichiarazioni e affermazioni. Il professionista deve altresì valutare se sia opportuno informare il cliente delle proprie intenzioni prima di divulgare la questione.

Ambito: HN Finance – Requisito specifico

Dopo aver preliminarmente valutato se sia opportuno discutere la questione con la direzione o con

i soggetti incaricati della governance del cliente, il professionista deve esercitare il giudizio professionale e determinare se divulgare immediatamente la questione a un'autorità competente al fine di prevenire o mitigare le conseguenze di tale violazione imminente di legge o di regolamento. Qualora la divulgazione venga effettuata, tale divulgazione è consentita.

Ambito: HN Finance – Requisito Specifico Regolamentare (Reg. EU 2024/3005 Art. 17 §3)

Il seguente schema sintetico definisce i **divieti operativi di trading** per i soggetti coinvolti nel rating ESG:

Soggetto	Divieto	Eccezioni
Analisti e persone coinvolte direttamente nella determinazione del rating (Team di incarico)	Divieto di acquistare, vendere o effettuare operazioni su strumenti finanziari emessi, garantiti o sostenuti da soggetti valutati nell'area di responsabilità analitica del soggetto o da entità del loro gruppo	OICR diversificati (es. fondi comuni, ETF); investimenti in gestione discrezionale del portafoglio
Dirigenti di alto livello (CEO, CQO, CCO, membri del Comitato Etico)	Divieto di acquistare, vendere o effettuare operazioni su strumenti finanziari emessi, garantiti o sostenuti da QUALSIASI soggetto valutato dalla Società o da entità del loro gruppo	OICR diversificati; investimenti in gestione discrezionale del portafoglio

Ambito: HN Finance – Requisito Specifico Regolamentare

Dichiarazione annuale: la Società richiede a tutti i soggetti di cui all'Art. 17 §1 e i dirigenti di alto livello di presentare annualmente al Compliance Officer una dichiarazione dei propri investimenti in strumenti finanziari, al fine di verificare il rispetto dei divieti di trading. La dichiarazione è inclusa nel Registro Conflitti di Interesse.

Ambito: HN Finance – Requisito Specifico Regolamentare (Reg. EU 2024/3005 Art. 17 §4)

Esclusione automatica dalla determinazione del rating I soggetti di cui all'Art. 17 §1 non partecipano direttamente alla determinazione del rating ESG del pertinente elemento valutato né la influenzano in altro modo, se ricadono in una delle seguenti condizioni: (a) possiedono strumenti finanziari dell'elemento valutato (eccezione: OICR diversificati e gestione discrezionale); (b) possiedono strumenti finanziari di un'entità legata all'elemento valutato la cui proprietà potrebbe causare un conflitto di interesse; (c) hanno occupato nell'ultimo anno un posto presso il soggetto valutato o qualsiasi soggetto in seno al suo gruppo, o intrattengono con esso una relazione d'affari o di altro tipo che potrebbe causare un conflitto di interesse

Ambito: HN Finance – Requisito Specifico Regolamentare (Reg. EU 2024/3005 Art. 17 §4)

Verifica pre-engagement: prima dell'avvio di ogni Incarico, ciascun membro del Team di Incarico compila una dichiarazione di assenza di conflitti con riferimento alle tre condizioni di cui all'Art. 17 §4. Qualora una delle condizioni ricorra, il soggetto è automaticamente escluso dal Team di Incarico e viene nominato un sostituto. L'esclusione è documentata nel fascicolo dell'Incarico.

Ambito: HN Finance – Requisito Specifico Regolamentare (Reg. EU 2024/3005 Art. 17 §6)

Segnalazione di condotte illegali I soggetti di cui all'Art. 17 §1 che ritengano che un'altra persona di cui a tale paragrafo abbia tenuto una condotta che reputano illegale ne riferiscono immediatamente alla Funzione di Sorveglianza di cui all'Art. 15 §10. La Società garantisce che la segnalazione non abbia conseguenze negative per chi la effettua

5 Codice di Condotta – Società

La Società organizza e svolge le proprie attività nel rispetto del D.Lgs. 231/2001, del Modello 231, del presente Codice Etico e dei principi di legalità, integrità, trasparenza e responsabilità.

La Società non tollera comportamenti illeciti, anche qualora siano posti in essere nell'interesse o a vantaggio della Società.

Nessun obiettivo commerciale, economico, operativo o reputazionale può giustificare la violazione della legge, del Modello 231 o del presente Codice.

Gli organi sociali, i dirigenti e i responsabili di funzione devono assicurare che le attività siano svolte mediante processi autorizzati, tracciabili, segregati e soggetti a controlli proporzionati al rischio.

La Società assicura, ove possibile, la separazione tra le funzioni di proposta, approvazione, esecuzione, controllo e pagamento. Qualora la struttura organizzativa non consenta una piena segregazione, devono essere adottati controlli compensativi documentati.

Le operazioni devono essere supportate da documentazione completa, accurata, verificabile e conservata secondo le procedure aziendali.

È vietata la creazione di fondi occulti, scritture parallele, registrazioni fittizie o documentazione falsa, incompleta o fuorviante.

Ambito: HN Finance – Requisito Specifico Regolamentare (Reg. EU 2024/3005 Art. 16 §4)

Divieto di attività incompatibili La Società non svolge alcuna delle seguenti attività, che sono incompatibili con le attività di rating ESG. I dipendenti che partecipano direttamente al processo di valutazione di un elemento valutato non svolgono in alcun caso le attività di cui ai punti (a), (b) ed (e) sottoindicate.

Ambito: HN Finance – Requisito Specifico Regolamentare (Reg. EU 2024/3005 Art. 16 §6)

Altri servizi La Società garantisce che la prestazione di servizi diversi da quelli espressamente vietati non crei rischi di conflitto di interesse nel contesto delle attività di rating ESG. Laddove vi siano rischi di conflitto di interesse, la Società si astiene dal prestare tali altri servizi

Ambito: HN Finance – Requisito Specifico Regolamentare (Reg. EU 2024/3005 Art. 16 §6)

Prima di avviare qualsiasi nuova attività o servizio, il Compliance Officer verifica che tale attività non ricada nei divieti dell'Art. 16 §1 e non generi conflitti di interesse con le attività di rating ESG. L'esito della verifica è documentato e trasmesso alla Funzione di Sorveglianza.

Ambito: HN Finance – Requisito specifico

La Società che svolge un incarico deve essere indipendente.

La Società deve applicare il framework di rischio etico di cui alla Sezione 2 al fine di identificare, valutare e gestire le minacce all'indipendenza in relazione a un Incarico.

Ambito: HN Finance – Requisito specifico

La Società non assume responsabilità gestionali per conto di un cliente.

Ambito: HN Finance – Requisito specifico

Come definito, un cliente che è un'entità quotata include tutte le sue entità correlate. Per tutte le altre entità, i riferimenti al cliente nella presente Parte includono le entità correlate sulle quali il cliente esercita un controllo diretto o indiretto.

Qualora il Team di Incarico sia a conoscenza, o abbia motivo di ritenere, che una relazione o una circostanza riguardante qualsiasi altra entità correlata del cliente sia rilevante ai fini della valutazione dell'indipendenza della Società dal cliente, Il Team di Incarico deve includere tale entità correlata nell'identificazione, valutazione e gestione delle minacce all'indipendenza.

Ambito: HN Finance – Requisito specifico

L'indipendenza deve essere mantenuta durante entrambi i seguenti periodi:

- (a) il periodo dell'incarico; e
- (b) il periodo coperto dal rapporto di assurance sulla sostenibilità precedente all'inizio del periodo dell'incarico.

Ambito: HN Finance – Requisito specifico

Quando è associato a una struttura più ampia composta da altre Società, la Società:

- (a) esercita il giudizio professionale per determinare se tale struttura più ampia configuri un gruppo;
- (b) valuta se un terzo ragionevole e informato concluderebbe verosimilmente che le altre Società o entità appartenenti alla struttura più ampia siano associati in modo tale da configurare l'esistenza di un gruppo; e
- (c) applica tale giudizio in modo coerente all'interno dell'intera struttura più ampia.

Ambito: HN Finance – Requisito specifico

Qualora una Società ceda una componente della propria attività e tale componente continui a utilizzare, per un periodo limitato, in tutto o in parte il nome della Società o del gruppo, le entità interessate devono determinare le modalità con cui comunicare ai soggetti esterni di non essere fornitore di Rating ESG.

Ambito: HN Finance – Requisito specifico

- (a) qualora vengano applicate salvaguardie per affrontare una minaccia, la Società deve documentare la natura della minaccia e le salvaguardie in essere o applicate; e
- (b) qualora una minaccia abbia richiesto un'analisi significativa e la Società abbia concluso che tale minaccia fosse già a un livello accettabile, la Società deve documentare la natura della minaccia e la motivazione della conclusione.

Ambito: HN Finance – Requisito Specifico Regolamentare (Reg. EU 2024/3005 Art. 26 §2)

La Società definisce e implementa specifiche procedure di controllo interno per assicurare l'integrità e l'affidabilità del dipendente o della persona che determina il rating ESG. Tali procedure includono **l'approvazione interna da parte della dirigenza (sign-off) prima della distribuzione del rating ESG**. Il sign-off è documentato nel fascicolo di Incarico e costituisce presidio autonomo di integrità del processo di rating

Ambito: HN Finance – Requisito specifico

Nella circostanza di una fusione del cliente, la Società deve:

- (a) identificare e valutare interessi e relazioni, precedenti e attuali, con l'entità correlata che, tenuto conto di eventuali azioni intraprese per affrontare la minaccia, potrebbero incidere sulla propria indipendenza e, pertanto, sulla capacità di proseguire l'incarico successivamente alla data di efficacia della fusione o acquisizione; e
- (b) adottare misure volte a porre fine, entro la data di efficacia della fusione o acquisizione, a qualsiasi interesse o relazione non consentiti dal Codice.

Ambito: HN Finance – Requisito specifico

Qualora i soggetti incaricati della governance richiedano alla Società di proseguire l'incarico, la Società deve farlo esclusivamente se:

- (a) l'interesse o la relazione saranno cessati non appena ragionevolmente possibile e comunque non oltre sei mesi dalla data di efficacia della fusione o acquisizione;
- (b) qualsiasi individuo che detenga tale interesse o relazione, inclusa una situazione derivante dalla prestazione di un servizio non di assurance che non sarebbe consentito, non sia membro del Team di Incarico né il soggetto responsabile della revisione dell'incarico;
- (c) siano applicate, ove necessario, misure transitorie e tali misure siano discusse con i soggetti incaricati della governance.

Ambito: HN Finance – Requisito specifico

La Società potrebbe aver completato una parte significativa del lavoro relativo all'incarico prima della data di efficacia della fusione o acquisizione e potrebbe essere in grado di completare le restanti procedure di assurance entro un breve periodo di tempo. In tali circostanze, qualora i soggetti incaricati della governance richiedano alla Società di completare l'incarico proseguendo l'incarico, la Società deve farlo esclusivamente se:

- (a) ha valutato il livello della minaccia e ha discusso i risultati con i soggetti incaricati della governance;
- (b) cessa di fornire il servizio non oltre la data di emissione del rapporto finale di valutazione.

Ambito: HN Finance – Requisito specifico

La Società deve documentare:

- (a) eventuali interessi o relazioni che non saranno cessati entro la data di efficacia della fusione o acquisizione e le relative motivazioni;
- (b) le misure transitorie applicate;
- (c) i risultati delle discussioni con i soggetti incaricati della governance;
- (d) le ragioni per cui gli interessi e le relazioni, precedenti e attuali, non determinano una minaccia tale da compromettere l'obiettività.

Ambito: HN Finance – Requisito specifico

Qualora la Società determini che si sia verificata una violazione di un requisito previsto in questa sezione, deve:

- (a) porre fine, sospendere o eliminare l'interesse o la relazione che ha generato la violazione e gestire le conseguenze della violazione;
- (b) valutare se alla violazione si applichino requisiti di legge o regolamentari e, in tal caso: conformarsi a tali requisiti; e
 - (i) valutare la segnalazione della violazione a un organismo professionale, a un'autorità di regolamentazione o a un'autorità di vigilanza, qualora tale segnalazione costituisca prassi comune o sia attesa nella giurisdizione di riferimento;
- (c) comunicare tempestivamente la violazione, in conformità alle proprie politiche e procedure, a:
 - (i) l'Analista
 - (ii) il soggetto responsabile operativo della conformità ai requisiti di indipendenza;
 - (iii) altro personale rilevante all'interno della Società e, ove opportuno, del gruppo; e
 - (iv) i soggetti sottoposti ai requisiti di indipendenza che devono adottare le azioni appropriate;
- (d) valutare la rilevanza della violazione e il suo impatto sull'obiettività della Società e sulla sua capacità di emettere un rapporto di assurance sulla sostenibilità; e
- (e) in funzione della rilevanza della violazione, determinare se:
 - (i) porre fine all'incarico; oppure
 - (ii) sia possibile adottare misure che affrontino in modo soddisfacente le conseguenze della violazione e se tali misure possano essere adottate e siano appropriate nelle circostanze.

Ambito: HN Finance – Requisito specifico

Qualora la Società determini che non sia possibile adottare misure idonee ad affrontare in modo soddisfacente le conseguenze della violazione, la Società deve informare prima possibile i soggetti incaricati della governance del Cliente e adottare le misure necessarie per terminare l'incarico in conformità a eventuali requisiti di legge o regolamentari applicabili. Qualora la cessazione dell'incarico non sia consentita dalla legge o dai regolamenti, la Società deve conformarsi a eventuali obblighi di segnalazione o divulgazione.

Qualora la Società determini che sia possibile adottare misure idonee ad affrontare in modo soddisfacente le conseguenze della violazione esamina con i soggetti incaricati della governance:

- (a) la rilevanza della violazione, inclusa la sua natura e durata;
- (b) le modalità con cui la violazione si è verificata e come è stata individuata;
- (c) le misure proposte o adottate e le ragioni per cui tali misure consentono di affrontare in modo soddisfacente le conseguenze della violazione e di permettere alla Società di emettere un rapporto di assurance sulla sostenibilità;

- (d) la conclusione secondo cui, nel giudizio professionale della Società, l'obiettività non è stata compromessa e la relativa motivazione; e
- (e) eventuali misure proposte o adottate dalla Società per ridurre o evitare il rischio che si verifichino ulteriori violazioni.

Ambito: HN Finance – Requisito specifico

Con riferimento alle violazioni, la Società deve comunicare per iscritto ai soggetti incaricati della governance:

- (a) tutte le questioni discusse e ottenere il consenso dei soggetti incaricati della governance che le misure adottate o da adottare consentano di affrontare in modo soddisfacente le conseguenze della violazione; e
- (b) una descrizione di:
 - (i) le politiche e procedure della Società rilevanti ai fini della violazione, progettate per fornire una ragionevole assicurazione che l'indipendenza sia mantenuta; e
 - (ii) eventuali misure che la Società ha adottato o intende adottare per ridurre o evitare il rischio che si verifichino ulteriori violazioni.

Ambito: HN Finance – Requisito specifico

Qualora la violazione si sia verificata prima dell'emissione del precedente rapporto di assurance di sostenibilità, la Società deve conformarsi alle disposizioni in materia di indipendenza nel valutare la rilevanza della violazione e il suo impatto sulla sua obiettività e sulla sua capacità di emettere un rapporto di assurance sulla sostenibilità nel periodo corrente.

La Società deve altresì:

- (a) valutare l'impatto della violazione, se del caso, sull'obiettività della Società in relazione a eventuali rapporti di assurance sulla sostenibilità precedentemente emessi, nonché la possibilità di ritirare tali rapporti; e
- (b) discutere la questione con i soggetti incaricati della governance

Ambito: HN Finance – Requisito specifico

La Società deve documentare:

- (a) la violazione;
- (b) le azioni intraprese;
- (c) le decisioni chiave adottate;
- (d) tutte le questioni discusse con i soggetti incaricati della governance; e
- (e) eventuali discussioni con un organismo professionale, un'autorità di regolamentazione o un'autorità di vigilanza.

Qualora la Società prosegua l'incarico deve documentare:

- (a) la conclusione secondo cui, nel giudizio professionale della Società, l'obiettività non è stata compromessa;
- (b) la motivazione per cui le azioni intraprese hanno affrontato in modo soddisfacente le conseguenze della violazione, consentendo alla Società di emettere un rapporto di assurance sulla sostenibilità.

Ambito: HN Finance e Programs – Requisito specifico (ISO/IEC 17029:2019, §§ 3.12, 6.1)

In coerenza con il principio di imparzialità richiamato dalla norma ISO/IEC 17029:2019 – "presenza di obiettività", intesa quale assenza di conflitti di interesse, o loro adeguata gestione, tale da non influenzare negativamente le attività dell'organismo (§ 3.12), e che richiede che le attività siano strutturate e gestite in modo da salvaguardarla (§ 6.1.2) – HN Finance applica, a titolo di riferimento ispiratore e non cogente (la norma essendo vincolante per HN Programs e non per HN Finance), il medesimo criterio di imparzialità nel trattamento di qualsiasi cliente o soggetto valutato nell'ambito dei servizi di ESG Rating, assicurando parità di condizioni di accesso e di trattamento indipendentemente dalla dimensione, dalla struttura societaria o da rapporti commerciali pregressi con la Società.

5.1 Incarichi di gruppo

Vedi Linea Guida all'applicazione del Codice Etico, 4.1 Incarichi di gruppo.

5.2 Coinvolgimento di un altro professionista

Ambito: HN Finance – Requisito specifico

Qualora la Società determini di utilizzare il lavoro di un altro professionista ai fini dell'incarico, il responsabile Team di Incarico ha la responsabilità di rendere il professionista esterno consapevole dei requisiti applicabili previsti dal presente Codice in considerazione della natura e delle circostanze dell'incarico. Nel rendere un altro professionista consapevole delle disposizioni pertinenti del presente Codice, la Società deve comunicare, nei momenti opportuni, le informazioni necessarie affinché tale professionista possa dimostrare alla Società la propria conformità a tali disposizioni.

Qualora la Società intenda utilizzare il lavoro di un altro professionista, il responsabile del Team di Incarico ha la responsabilità di verificare se tale professionista comprenda e si conformi alle disposizioni pertinenti della presente Parte.

Ambito: HN Finance – Requisito specifico

Qualora la Società intenda utilizzare il lavoro di un altro professionista, la Società deve ottenere conferma che tale professionista sia indipendente dall'entità sulle cui informazioni di sostenibilità esprime un'opinione, in conformità ai requisiti della presente Parte applicabili sia ai membri del Team di Incarico sia alla Società nei confronti del cliente.

Con riferimento alle entità appartenenti al cliente, la Società deve inoltre richiedere all'altro professionista di notificare alla Società qualsiasi relazione o circostanza di cui sia a conoscenza, o rispetto alla quale abbia motivo di ritenere, che sia rilevante ai fini della valutazione della propria indipendenza dall'entità sulle cui informazioni di sostenibilità esprime un'opinione.

Requisito

Una volta ricevuta la notifica, la Società deve valutare e affrontare eventuali minacce all'indipendenza derivanti da relazioni o circostanze che coinvolgano l'altro Professionista.

5.3 Compensi

Ambito: HN Finance – Requisito Specifico Regolamentare (Reg. EU 2024/3005 Art. 26 §1(c))

La Società non consente che il compenso per il Servizio sia influenzato dalla prestazione, da parte della Società, di servizi diversi dal Servizio fornito al cliente. In coerenza con l'art. 26 §1(c) del Regolamento (UE) 2024/3005, i dipendenti e le altre persone fisiche direttamente coinvolte nella fornitura di Rating ESG (o altra assurance di informazioni di sostenibilità) non sono retribuiti e il loro rendimento non è valutato in modo tale da creare conflitti di interesse o comunque da incidere sull'integrità del processo di determinazione dei rating ESG; in particolare, la Società non definisce sistemi di incentivazione (bonus, commissioni, premi) collegati all'esito del rating ESG assegnato o alla soddisfazione del soggetto valutato. Il presente requisito regolamentare prevale, in caso di divergenza, sui principi generici di matrice IESBA/IESSA richiamati nel presente Codice.

Ambito: HN Finance – Requisito specifico

La Società non applica, né direttamente né indirettamente, un compenso contingente per un Incarico.

Ambito: HN Finance – Requisito specifico

Qualora, per ciascuno di cinque esercizi consecutivi, i compensi totali derivanti da un cliente rappresentino, o sia probabile che rappresentino, oltre il 30% dei compensi complessivi percepiti dalla Società, essa determina se una delle seguenti azioni possa costituire una salvaguardia idonea a ridurre le minacce a un livello accettabile e, in tal caso, applicarla:

(a) prima dell'emissione del Rating ESG del quinto esercizio, far riesaminare il lavoro di valutazione del rating ESG del quinto esercizio da un professionista che non sia membro della Società che esprime l'opinione sulle informazioni di sostenibilità; oppure

- (b) dopo l'emissione del Rating ESG del quinto esercizio e prima dell'emissione dell'opinione di sul Rating ESG del sesto esercizio, far riesaminare il lavoro di assurance sulla sostenibilità del quinto esercizio da un professionista che non sia membro della Società che esprime l'opinione sul Rating ESG oppure da un organismo professionale.

Ambito: HN Finance – Requisito specifico

La Società comunica tempestivamente ai soggetti incaricati della governance di un cliente che è un ente di interesse pubblico:

- (a) i compensi corrisposti o da corrispondere alla Società per l'incarico; e
- (b) se le minacce derivanti dal livello di tali compensi siano a un livello accettabile e, in caso contrario, le eventuali azioni intraprese o che la Società intende intraprendere per ridurre tali minacce a un livello accettabile.

5.4 Politiche di Remunerazione e Valutazione

Ambito: HN Finance – Requisito Specifico Regolamentare (Reg. EU 2024/3005 Art. 26 §1(c))

La Società non valuta né remunera un membro del Team di Incarico sulla base del successo di tale membro nella vendita di servizi diversi dal Servizio al cliente di cui è responsabile il leader dell'incarico.

5.5 Vantaggi indebiti (regali, ospitalità, benefici)

Ambito: HN Finance – Requisito specifico

La Società, o un membro del Team di Incarico, non possono:

- (a) accettare regali o ospitalità da un cliente, salvo che il loro valore sia irrilevante e trascurabile;
- (b) intrattenere rapporti con terzi (intermediari, consulenti, appaltatori) qualora sappia o abbia motivo di ritenere che essi pongano in essere pratiche di concessione di vantaggi indebiti;
- (c) accettare qualsiasi forma di corruzione, regali, intrattenimenti eccessivi, inclusi i cosiddetti kickback, nonché l'utilizzo di fondi o beni per finalità non etiche o il ricorso ad altri mezzi o canali per la concessione di vantaggi indebiti da o verso clienti, agenti, appaltatori, fornitori e funzionari pubblici;
- (d) violare le leggi che stabiliscono limiti in materia di regali e inviti a pranzi e cene

5.6 Contenzioso Effettivo o Potenziale

Vedi Linea Guida all'applicazione del Codice Etico, 4.6 Contenzioso Effettivo o Potenziale.

5.7 Interessi Finanziari

Ambito: HN Finance – Requisito Specifico Regolamentare (Reg. EU 2024/3005 Art. 17 §4, lett. a))

Un interesse finanziario diretto o un interesse finanziario indiretto rilevante nel cliente non deve essere detenuto da:

- (a) la Società;
- (b) un membro del Team di Incarico, né da alcun familiare stretto di tale individuo;
- (c) qualsiasi altro leader dell'ufficio presso il quale opera un membro del Team di Incarico in relazione all'incarico, né da alcun familiare stretto di tale leader; oppure
- (d) qualsiasi altro leader o dirigente della Società che fornisca al cliente servizi diversi dall'assurance sulla sostenibilità, ad eccezione di coloro il cui coinvolgimento sia irrilevante nell'incarico.

Ambito: HN Finance – Requisito specifico

Un familiare stretto di un membro di un Team di Incarico può detenere un interesse finanziario diretto o un interesse finanziario indiretto rilevante in un cliente, a condizione che:

- (a) il familiare abbia acquisito tale interesse finanziario in virtù di diritti derivanti da un rapporto di lavoro, ad esempio tramite piani pensionistici o piani di stock option, e, ove necessario, la Società affronti la minaccia derivante da tale interesse finanziario; e

(b) il familiare dismetta o perda tale interesse finanziario non appena ragionevolmente possibile nel momento in cui abbia o acquisisca il diritto di farlo, oppure, nel caso di un'opzione su azioni, nel momento in cui il familiare acquisisca il diritto di esercitare l'opzione.

Ambito: HN Finance – Requisito specifico

Qualora un'entità detenga una partecipazione di controllo in un cliente e il cliente sia rilevante per tale entità, né la Società, né un membro del Team di Incarico, né alcun familiare stretto di tale individuo devono detenere un interesse finanziario diretto o un interesse finanziario indiretto rilevante in tale entità.

5.8 Prestiti e Garanzie

Ambito: HN Finance – Requisito specifico

La Società, un membro del Team di Incarico, né alcun familiare stretto di tale individuo, non può concedere o garantire un prestito a un cliente, salvo che il prestito o la garanzia siano irrilevanti per:

- (a) la Società o l'individuo che concede o garantisce il prestito; e
- (b) il cliente.

Ambito: HN Finance – Requisito specifico

La Società o un membro del Team di Incarico, né alcun familiare stretto di tale individuo, non devono accettare un prestito o una garanzia di un prestito da un cliente che sia una banca o un istituto analogo, salvo che il prestito o la garanzia siano concessi secondo le normali procedure, termini e condizioni di credito.

Ambito: HN Finance – Requisito specifico

La Società o un membro del Team di Incarico, né alcun familiare stretto di tale individuo, non devono detenere depositi o un conto di intermediazione presso un cliente che sia una banca, un intermediario finanziario o un istituto analogo, salvo che il deposito o il conto siano detenuti a condizioni commerciali normali.

Ambito: HN Finance – Requisito specifico

La Società o un membro del Team di Incarico, né alcun familiare stretto di tale individuo, non possono accettare un prestito da un cliente che non sia una banca o un istituto analogo, né avere un finanziamento garantito da tale cliente, salvo che il prestito o la garanzia siano irrilevanti per:

- (a) la Società o l'individuo che riceve il prestito o la garanzia, a seconda dei casi; e
- (b) il cliente.

5.9 Business relationships

Vedi Linea Guida all'applicazione del Codice Etico, 4.9 Business relationships.

5.10 Relazioni familiari e personali

Ambito: HN Finance – Requisito Specifico Regolamentare (Reg. EU 2024/3005 Art. 17 §4, lett. c))

Ai sensi dell'art. 17 §4, lett. c), del Regolamento (UE) 2024/3005, le persone che partecipano direttamente alla fornitura del Rating ESG non partecipano alla determinazione del rating dell'elemento valutato, né lo influenzano in altro modo, qualora abbiano occupato nell'ultimo anno un posto presso il soggetto valutato o presso qualsiasi soggetto del suo gruppo, oppure intrattengano con esso una relazione d'affari o di altro tipo che potrebbe causare, o essere percepita come tale da causare, un conflitto di interesse. Le disposizioni di dettaglio relative alle relazioni familiari e personali, alla prestazione di servizi recente e allo svolgimento di incarichi di amministratore o dirigente presso un cliente, di seguito riportate, danno attuazione operativa a tale requisito regolamentare, integrandolo con i principi generali dello standard IESBA/IESSA.

Ambito: HN Finance – Requisito specifico

Un Professionista non può essere nominato in un Team di Incarico qualora un suo familiare stretto:

- (a) sia amministratore o dirigente del cliente;
- (b) sia un dipendente in una posizione tale da esercitare un'influenza significativa sulla predisposizione delle registrazioni del cliente sottostanti le informazioni di sostenibilità o sulle informazioni di sostenibilità sulle quali la Società esprimerà un giudizio; oppure
- (c) abbia ricoperto tale posizione durante qualsiasi periodo coperto dall'incarico o dalle informazioni di sostenibilità sulle quali la Società esprimerà un giudizio.

Ambito: HN Finance – Requisito specifico

Un Professionista che abbia un familiare stretto o immediato che ricopre la carica di amministratore o dirigente di un soggetto valutato deve dichiarare tale circostanza al Compliance Officer della Società. La dichiarazione è inserita nel Registro Conflitti.

Il Professionista è automaticamente escluso dal Team di Incarico relativo a tale soggetto.

Ambito: HN Finance – Requisito specifico

Un membro del Team di Incarico deve consultarsi in conformità alle politiche e procedure della Società qualora intrattenga una relazione stretta con un individuo che non sia un familiare stretto o prossimo, ma che sia:

- (a) un amministratore o dirigente del cliente; oppure
- (b) un dipendente in una posizione tale da esercitare un'influenza significativa sulla predisposizione delle registrazioni del cliente sottostanti le informazioni di sostenibilità o sulle informazioni di sostenibilità sulle quali la Società esprimerà un giudizio.

Ambito: HN Finance – Requisito specifico

I dirigenti e i dipendenti della Società devono consultarsi in conformità alle politiche e procedure dell'Assessment Team qualora siano a conoscenza di una relazione personale o familiare tra:

- (a) un dirigente o dipendente dell'Assessment Team e un membro del Team di incarico; e
- (b) un amministratore o dirigente del cliente, ovvero un dipendente del cliente in una posizione tale da esercitare un'influenza significativa sulla predisposizione delle registrazioni del cliente sottostanti le informazioni di sostenibilità o sulle informazioni di sostenibilità sulle quali la Società esprimerà un giudizio.

5.11 Prestazione di servizi recente nei confronti di un cliente

Ambito: HN Finance – Requisito specifico

La Società non include nel Team di Incarico un Professionista che:

- (a) abbia ricoperto la carica di amministratore o dirigente del cliente; oppure
- (b) sia stato un dipendente in una posizione tale da poter esercitare un'influenza significativa sulla predisposizione delle registrazioni del cliente sottostanti alle informazioni sulla sostenibilità o sulle informazioni sulla sostenibilità sulle quali la Società esprimerà un giudizio.

5.12 Svolgimento di incarichi in qualità di Amministratore o Dirigente di un cliente

Ambito: HN Finance – Requisito specifico

Un dirigente o dipendente della Società non può ricoprire la carica di amministratore o dirigente di un cliente della Società.

Ambito: HN Finance – Requisito specifico

Un dirigente o dipendente della Società non può svolgere il ruolo di Segretario societario per un cliente, salvo che:

- (a) tale prassi sia espressamente consentita dalla normativa locale, dalle regole professionali o dalla prassi applicabile;
- (b) la direzione aziendale assuma tutte le decisioni rilevanti; e
- (c) i compiti e le attività svolti siano limitati a quelli di natura routinaria e amministrativa, quali la

redazione dei verbali e la tenuta dei registri obbligatori.

5.13 Rapporti di lavoro con un cliente

Ambito: HN Finance – Requisito specifico

I Professionisti non avviano negoziazioni per l'ottenimento di un impiego presso un soggetto valutato mentre partecipano alla determinazione del Servizio. Tale circostanza deve essere immediatamente comunicata al Compliance Officer, che dispone l'esclusione del soggetto dal Team di Incarico. Il rispetto degli obblighi post-employment è monitorato.

Ambito: HN Finance – Requisito specifico

La Società assicura che non permanga alcun legame significativo tra la Società e:

- (a) un ex Analyst che sia entrato a far parte di un cliente della Società; oppure
- (b) un ex Analyst che sia entrato a far parte del cliente, qualora sia stato inserito presso il cliente in qualità di:
 - (i) amministratore o dirigente; oppure
 - (ii) dipendente in una posizione tale da poter esercitare un'influenza significativa sulla predisposizione delle registrazioni del cliente sottostanti alle informazioni sulla sostenibilità o sulle informazioni sulla sostenibilità sulle quali la Società esprimerà un giudizio.

Ambito: HN Finance – Requisito specifico

I membri del Team di Incarico devono notificare alla Società l'avvio di trattative di lavoro con un cliente.

5.14 Assegnazioni temporanee di personale

Ambito: HN Finance – Requisito specifico

La Società non distacca personale presso un cliente, a meno che:

- (a) tale assistenza sia fornita esclusivamente per un periodo di tempo limitato;
- (b) tale personale non assuma responsabilità gestionali e che il cliente sia responsabile della direzione e supervisione delle attività del personale;
- (c) qualsiasi minaccia all'indipendenza della Società derivante dai servizi professionali svolti da tale personale sia eliminata oppure siano applicate salvaguardie idonee a ridurre tale minaccia a un livello accettabile; e
- (d) tale personale non svolga né sia coinvolto in servizi professionali vietati da questo Codice.

5.15 Associazione prolungata del personale (inclusa rotazione dei dirigenti) con un cliente

Ambito: HN Finance – Requisito specifico

La Società determina un cooling period appropriato durante il quale un Professionista non deve:

- (a) essere membro del Team di Incarico;
- (b) svolgere un riesame coerente con l'obiettivo di un riesame dell'incarico, con riferimento all'incarico;
- (c) assumere qualsiasi altro ruolo o svolgere qualsiasi altra attività non sopra menzionata nei confronti del cliente, inclusa la prestazione di servizi diversi dal Servizio;
- (d) esercitare un'influenza diretta sull'esito dell'incarico.

Il periodo deve avere una durata sufficiente a consentire che le minacce di familiarità e di interesse personale siano affrontate.

Ambito: HN Finance – Requisito Specifico Regolamentare

Il seguente schema definisce gli obblighi specifici per i soggetti che cessano il rapporto con la Società: (**Art. 17 §7-8**)

Soggetto	Periodo	Obbligo per il Soggetto	Obbligo per la Società
----------	---------	-------------------------	------------------------

Analista di rating che ha partecipato alla determinazione di un singolo rating	Entro 1 anno dalla cessazione del rapporto di lavoro	Notifica immediata alla Società in caso di assunzione presso un'entità valutata per la quale ha determinato rating ESG	Revisione del lavoro svolto dall'analista nell'anno antecedente la partenza per verificare conflitti di interesse (Art. 17 §7)
Analisti, dipendenti e dirigenti di alto livello che hanno partecipato alla determinazione di un singolo rating	9 mesi dopo la fornitura del rating	Divieto di assumere posizioni dirigenziali apicali (CEO, CFO, direttore ESG, ecc.) presso l'entità valutata o l'emittente dell'elemento valutato	Monitoraggio e verifica documentata del rispetto del periodo di cooling-off; aggiornamento del Registro Conflitti (Art. 17 §8)

Ambito: HN Finance – Requisito Specifico Regolamentare

Procedura operativa post-employment: (i) Al momento della cessazione del rapporto, il Compliance Officer verifica se il soggetto uscente abbia partecipato alla determinazione di rating ESG nell'ultimo anno; (ii) In caso affermativo, invia al soggetto uscente la nota informativa sugli obblighi ex Art. 17 §§7-8; (iii) Il soggetto uscente si impegna per iscritto a notificare alla Società qualsiasi assunzione presso entità valutate entro i periodi previsti; (iv) Le informazioni ricevute sono registrate nel Registro Conflitti di Interesse (Reg. EU 2024/3005 Art. 17 §§7-8)

Ambito: HN Finance – Requisito Specifico Regolamentare (Reg. EU 2024/3005 Art. 15 §6)

Holonic Network garantisce che la prestazione di servizi diversi dal Rating ESG non crei rischi di conflitto di interesse nel contesto delle loro attività di rating ESG; laddove vi siano rischi di conflitto di interesse, la Società si astiene dal prestare tali altri servizi (Regolamento (UE) 2024/3005, art. 15 §6).

In attuazione di tale requisito, e in coerenza con i principi dello standard IESBA/IESSA in materia di servizi diversi dall'assurance, la Società non fornisce ai propri clienti, ove idonei a generare un rischio di conflitto di interesse:

- servizi relativi a dati e informazioni sulla sostenibilità che possano incidere sulle informazioni sulle quali la Società esprime un giudizio;
- servizi amministrativi;
- servizi di valutazione, previsione o analoghi che comportino un grado significativo di soggettività;
- servizi fiscali;
- servizi di internal audit;
- servizi relativi ai sistemi di tecnologia dell'informazione;
- servizi di supporto al contenzioso;
- servizi legali;
- servizi di selezione del personale;
- servizi di finanza aziendale che comportino la promozione, la negoziazione o la sottoscrizione di strumenti finanziari del cliente.

Le disposizioni di dettaglio per ciascuna categoria, incluse le relative eccezioni e condizioni, sono riportate nei paragrafi seguenti.

5.16 Prestazione di servizi diversi dal Rating ESG a un cliente

Ambito: HN Finance – Requisito Specifico Regolamentare

La prestazione di servizi diversi dal Rating ESG a soggetti valutati è soggetta alla valutazione preventiva del Compliance Officer, che verifica l'assenza di conflitti di interesse con le attività di rating ESG. Qualora tali servizi rientrino nei divieti dell'Art. 16 §1, essi non possono essere prestati.

Ambito: HN Finance – Requisito specifico

Prima che la Società accetti un incarico per la prestazione di un servizio diverso dal Servizio a un cliente, la Società deve applicare il quadro di riferimento dei rischi etici al fine di identificare, valutare e affrontare qualsiasi minaccia all'indipendenza che potrebbe derivare dalla prestazione di tale servizio.

Ambito: HN Finance – Requisito specifico

Qualora la Società fornisca molteplici servizi diversi dal Servizio a un cliente, la Società deve valutare se, oltre alle minacce generate da ciascun servizio singolarmente considerato, l'effetto combinato di tali servizi generi o incida su minacce all'indipendenza.

Ambito: HN Finance – Requisito specifico

La Società non può fornire Servizi a un cliente se la fornitura di tale servizio può causare una minaccia di auto riesame in relazione alla prestazione del Servizio su cui la Società deve esprimere un'opinione.

Ambito: HN Finance – Requisito specifico

La Società può fornire consulenza e raccomandazioni a un cliente in relazione a informazioni o questioni emerse nel corso di un Incarico, a condizione che la Società:

- (a) non assuma responsabilità gestionali; e
- (b) applichi il quadro di riferimento dei rischi etici al fine di identificare, valutare e affrontare le minacce, diverse dalle minacce di auto riesame, all'indipendenza che potrebbero derivare dalla prestazione di tale consulenza.

5.17 Servizi relativi ai dati e alle informazioni di sostenibilità

Ambito: HN Finance – Requisito specifico

La Società non fornisce al cliente servizi relativi a dati e informazioni sulla sostenibilità che possano incidere sulle informazioni sulla sostenibilità sulle quali la Società esprime un giudizio, salvo che:

- (a) i servizi siano di natura routinaria o meramente meccanica; e
- (b) la Società affronti eventuali minacce che non si trovino a un livello accettabile.

5.18 Servizi Amministrativi

Ambito: HN Finance – Requisito specifico

La Società non eroga servizi amministrativi.

5.19 Servizi di valutazione, previsione e servizi analoghi

Ambito: HN Finance – Requisito specifico

La Società non fornisce a un cliente un servizio di valutazione, previsione o analogo qualora:

- (a) l'elemento oggetto del servizio comporti un grado significativo di soggettività; e
- (b) il servizio abbia un effetto rilevante sulle informazioni sulla sostenibilità sulle quali la Società esprimerà un giudizio;
- (c) la prestazione del servizio possa generare una minaccia di auto riesame.

5.20 Servizi Fiscali

Ambito: HN Finance – Requisito specifico

La Società non fornisce servizi fiscali

5.21 Servizi di Internal Audit

Ambito: HN Finance – Requisito specifico

La Società non è autorizzata ad assumere responsabilità gestionali. Nella prestazione di servizi di internal audit a un cliente, la Società deve accertarsi che il cliente:

- (a) designi una risorsa appropriata e competente, che riferisca ai soggetti incaricati della governance, al fine di:

- (i) essere in ogni momento responsabile delle attività di internal audit; e
- (ii) assumere la responsabilità per la progettazione, l'implementazione, il monitoraggio e il mantenimento del sistema di controllo interno;
- (b) riesamini, valuti e approvi l'ambito, il rischio e la frequenza dei servizi di internal audit;
- (c) valuti l'adeguatezza dei servizi di internal audit e le risultanze derivanti dalla loro esecuzione;
- (d) valuti e determini quali raccomandazioni derivanti dai servizi di internal audit attuare e gestisca il relativo processo di implementazione; e
- (e) riferisca ai soggetti incaricati della governance le risultanze significative e le raccomandazioni derivanti dai servizi di internal audit.

5.22 Servizi relativi ai sistemi di tecnologia dell'informazione

Ambito: HN Finance – Requisito specifico

La Società non eroga servizi relativi ai sistemi IT a un cliente. La Società si accerta che il cliente:

- (a) riconosca la propria responsabilità per l'istituzione e il monitoraggio di un sistema di controllo interno;
- (b) assuma tutte le decisioni gestionali che rientrano nella responsabilità della direzione in relazione alla progettazione, allo sviluppo, all'implementazione, alla gestione operativa, alla manutenzione, al monitoraggio, all'aggiornamento o al potenziamento dei sistemi IT;
- (c) valuti l'adeguatezza e i risultati della progettazione, dello sviluppo, dell'implementazione, della gestione operativa, della manutenzione, del monitoraggio, dell'aggiornamento o del potenziamento del sistema IT; e
- (d) sia responsabile del funzionamento del sistema IT e dei dati da esso generati e utilizzati.

Ambito: HN Finance – Requisito specifico

La Società non fornisce servizi relativi ai sistemi IT a un cliente qualora la prestazione di tali servizi possa generare una minaccia di auto riesame.

5.23 Servizi di supporto al contenzioso

Ambito: HN Finance – Requisito specifico

La Società non fornisce a un cliente che sia un ente di interesse pubblico servizi di supporto al contenzioso qualora la prestazione di tali servizi possa generare una minaccia di auto riesame

Ambito: HN Finance – Requisito specifico

La Società o una persona appartenente alla Società non deve agire per conto di un cliente in qualità di testimone esperto in una materia di sostenibilità, salvo che:

- (a) sia nominato da un tribunale o da un'autorità giudiziaria a svolgere il ruolo di testimone esperto in una controversia che coinvolge un cliente; oppure
- (b) sia incaricato di fornire consulenza o di agire in qualità di testimone esperto nell'ambito di un'azione collettiva (o di un'azione rappresentativa di gruppo equivalente), a condizione che:
 - (i) i clienti della Società costituiscano meno del 20% dei membri della classe o del gruppo (sia in termini numerici sia in termini di valore);
 - (ii) nessun cliente sia designato quale capofila della classe o del gruppo; e
 - (iii) nessun cliente sia autorizzato dalla classe o dal gruppo a determinare la natura e l'ambito dei servizi da fornire da parte della Società o le condizioni alle quali tali servizi devono essere prestati.

5.24 Servizi Legali

Ambito: HN Finance – Requisito specifico

La Società non fornisce consulenza legale

Ambito: HN Finance – Requisito specifico

Un membro del Team di Incarico o un dipendente della Società non deve ricoprire il ruolo di General Counsel di un cliente.

Ambito: HN Finance – Requisito specifico

La Società non svolge un ruolo di advocacy per un cliente nella risoluzione di una controversia o di un contenzioso dinanzi a un tribunale o a un'autorità giudiziaria qualora gli importi coinvolti siano rilevanti rispetto alle informazioni sulla sostenibilità sulle quali la Società esprimerà un giudizio.

5.25 Servizi di selezione del personale

Ambito: HN Finance – Requisito specifico

La Società non fornisce un servizio di selezione del personale.

5.26 Servizi di Finanza Aziendale (Corporate finance)

Ambito: HN Finance – Requisito specifico

La Società non fornisce servizi di finanza aziendale che comportino la promozione, la negoziazione o la sottoscrizione di azioni, debito o altri strumenti finanziari emessi dal cliente, né fornire consulenza in merito all'investimento in tali azioni, debito o altri strumenti finanziari.

La Società non fornisce servizi di consulenza in finanza aziendale.

5.27 Notifica pre-pubblicazione al soggetto valutato (Art. 15 §12)

Ambito: HN Finance – Requisito Specifico Regolamentare

Notifica pre-pubblicazione al soggetto valutato

Prima di pubblicare o distribuire un rating ESG, la Società è tenuta a notificare il rating ESG all'elemento valutato o all'emittente dell'elemento valutato con un congruo anticipo, al fine di consentire la segnalazione di eventuali errori fattuali (Reg. (UE) 2024/3005 Art. 15 §12).

Il rispetto del principio di correttezza nei confronti del soggetto valutato (Sez. 3.2) e della competenza professionale (Sez. 3.3) impone che la Società attui con diligenza e in buona fede il procedimento di notifica pre-pubblicazione.

Ambito: HN Finance – Requisito Specifico Regolamentare

1. Prima della pubblicazione o distribuzione di qualsiasi rating ESG, il Lead Analyst notifica per iscritto il rating ESG provvisorio all'elemento valutato o all'emittente dell'elemento valutato.
2. La notifica contiene: (a) il rating ESG provvisorio; (b) le principali informazioni e dati su cui si fonda il rating; (c) il termine entro il quale l'elemento valutato può segnalare eventuali errori fattuali.
3. Il termine per la risposta dell'elemento valutato è definito nel Regolamento Operativo del Servizio e non può essere inferiore a quanto previsto dall'eventuale standard tecnico di regolamentazione adottato dall'ESMA ai sensi dell'Art. 15 §12 del Regolamento.
4. La Società valuta tempestivamente le segnalazioni di errori fattuali pervenute entro il termine indicato. La valutazione è condotta dal Lead Assessor con il supporto del CQO.
5. Il processo di notifica, le eventuali segnalazioni ricevute e le decisioni adottate sono documentati nel fascicolo dell'Incarico e sono soggetti a revisione da parte della Funzione di Sorveglianza.
6. La notifica pre-pubblicazione non implica in alcun modo il consenso del soggetto valutato al rating ESG né limita la facoltà della Società di emettere il rating sulla base del proprio giudizio professionale indipendente.
7. Il Compliance Officer monitora il rispetto della presente procedura nell'ambito del riesame annuale delle procedure operative.

5.28 Gestione dell'esternalizzazione

Ambito: HN Finance – Requisito Specifico Regolamentare (Reg. (UE) 2024/3005 Art. 21 §1§2 Art.25 §2)

Disciplina dell'esternalizzazione

L'esternalizzazione di importanti funzioni operative non deve essere effettuata in modo da compromettere sostanzialmente la qualità del controllo interno della Società né la capacità

dell'ESMA di vigilare sul rispetto degli obblighi regolamentari.

La Società che esternalizza funzioni, servizi o attività di rilievo per la fornitura di un rating ESG rimane pienamente responsabile dell'adempimento di tutti i propri obblighi previsti.

Il presente requisito è strettamente connesso al principio di prevenzione dei conflitti di interesse di cui alla Sez. 4.4 e all'obbligo di sorveglianza dei fornitori terzi.

Ambito: HN Finance – Requisito Specifico Regolamentare

Governance dell'esternalizzazione

1. Prima di procedere all'esternalizzazione di qualsiasi funzione, servizio o attività rilevante per la fornitura di rating ESG, la Società effettua una valutazione preventiva che include: (a) identificazione della funzione da esternalizzare e sua qualificazione come "importante" o "non importante"; (b) verifica dell'assenza di conflitti di interesse tra il fornitore terzo e i soggetti valutati o gli utenti del rating ESG; (c) valutazione della capacità del fornitore terzo di rispettare gli standard qualitativi e di riservatezza richiesti dal Regolamento.
2. L'esternalizzazione di funzioni importanti è disciplinata da un contratto scritto che prevede: (a) il diritto della Società di monitorare e supervisionare continuativamente il fornitore terzo; (b) l'obbligo del fornitore terzo di rispettare gli standard etici del presente Codice e le disposizioni del Reg. (UE) 2024/3005; (c) l'accesso della Funzione di Sorveglianza e dell'ESMA ai locali, ai sistemi e alle informazioni del fornitore terzo.
3. La Società mantiene le competenze interne necessarie per supervisionare efficacemente le funzioni esternalizzate e per riprenderne lo svolgimento diretto in caso di necessità.
4. Il Compliance Officer mantiene un registro aggiornato di tutte le esternalizzazioni rilevanti ai sensi dell'Art. 21. Tale registro è comunicato all'ESMA nell'ambito delle segnalazioni periodiche.
5. Qualsiasi violazione da parte del fornitore terzo degli obblighi contrattuali o etici viene immediatamente segnalata alla Funzione di Sorveglianza e al Comitato Etico. La Società adotta misure correttive, inclusa la risoluzione del contratto ove necessario.
6. I fornitori terzi che partecipano alla fornitura di rating ESG sono soggetti al medesimo regime etico previsto per il Team di Incarico ai sensi della Sez. 4.3 del presente Codice.

5.29 Misure restrittive dell'Unione Europea

La Società si conforma alle misure restrittive adottate dall'Unione europea e vieta qualsiasi condotta diretta a eludere, aggirare, violare o agevolare la violazione di tali misure. È vietato, in particolare:

- (a) mettere direttamente o indirettamente fondi o risorse economiche a disposizione di soggetti sottoposti a congelamento o ad altre misure restrittive;
- (b) porre in essere operazioni commerciali o finanziarie vietate dalla normativa europea;
- (c) utilizzare intermediari, società veicolo, fiduciari o altri soggetti per eludere le misure restrittive;
- (d) omettere informazioni rilevanti relative alla titolarità effettiva, alla destinazione dei beni, alla controparte o alla natura dell'operazione;
- (e) fornire assistenza, consulenza o supporto finalizzati alla violazione o all'elusione delle misure restrittive;
- (f) proseguire un rapporto o una transazione quando i controlli effettuati evidenzino un rischio non gestibile.

Prima dell'instaurazione e durante lo svolgimento dei rapporti con clienti, fornitori, partner, intermediari e altri soggetti rilevanti, la Società applica procedure di identificazione, verifica e monitoraggio proporzionate al rischio. Ogni anomalia, corrispondenza con liste di sanzioni, tentativo di elusione o richiesta sospetta deve essere immediatamente sospesa e segnalata al Compliance Officer. Qualora la condotta possa rilevare ai sensi dell'art. 25-octies.2 del D.Lgs. 231/2001, il Compliance Officer informa senza ritardo l'Organismo di Vigilanza.

5.30 Rapporti con la Pubblica Amministrazione

I rapporti con la Pubblica Amministrazione, con le autorità di vigilanza, con ESMA, con gli organismi di accreditamento e con i soggetti incaricati di pubblico servizio devono essere improntati a legalità, trasparenza, correttezza e collaborazione. È vietato:

- (a) promettere, offrire o corrispondere denaro o altre utilità;
- (b) indurre o tentare di indurre il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio a compiere o omettere atti contrari ai propri doveri;
- (c) utilizzare dichiarazioni, documenti o informazioni false o incomplete;
- (d) destinare contributi, finanziamenti o agevolazioni pubbliche a finalità diverse da quelle dichiarate;
- (e) ostacolare controlli, ispezioni o richieste di informazioni;
- (f) conferire incarichi o assumere persone con l'obiettivo di influenzare indebitamente decisioni pubbliche.

Ambito: Società – Requisito Specifico Regolamentare (D.Lgs. 231/2001, art. 25-ter; art. 2635 c.c.)

La Società si impegna a non commettere, direttamente o indirettamente, il reato di corruzione tra privati di cui all'art. 2635 c.c., richiamato dall'art. 25-ter del D.Lgs. 231/2001. È in particolare vietato a qualsiasi Analista, Lead Analyst, membro del Comitato di Rating o altro soggetto coinvolto nella determinazione del rating ESG dare, offrire, sollecitare o accettare, direttamente o per interposta persona, denaro o altre utilità da un soggetto valutato, da un Data Provider o da qualsiasi altra controparte privata, al fine di compiere od omettere atti in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà, ovvero al fine di alterare l'esito o le risultanze di un rating ESG. Il divieto si applica anche a chi dia o prometta il denaro o l'altra utilità, anche qualora la dazione o la promessa non sia accettata (art. 2635-bis c.c.).

Ambito: Società – Requisito Specifico Regolamentare (D.Lgs. 231/2001, art. 2638 c.c. – art. 25-ter; Regolamento (UE) 2024/3005)

La Società si impegna a non commettere, direttamente o indirettamente, il reato di ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c., richiamato dall'art. 25-ter del D.Lgs. 231/2001), e a cooperare pienamente con ESMA nell'esercizio dei poteri di vigilanza, ispezione e indagine ad essa attribuiti dal Regolamento (UE) 2024/3005, fornendo informazioni complete, corrette e tempestive e astenendosi da qualsiasi condotta diretta a occultare, alterare o ritardare la comunicazione di fatti rilevanti.

A titolo esemplificativo, costituiscono violazione del presente requisito: la comunicazione a ESMA di informazioni false, incomplete o fuorvianti in sede di domanda di autorizzazione o di successive richieste di chiarimento; l'omessa o tardiva notifica a ESMA di conflitti di interesse rilevanti, di reclami ammissibili o di violazioni del Regolamento di cui la Società sia venuta a conoscenza; l'occultamento o la mancata messa a disposizione di documentazione richiesta nel corso di un'ispezione o di un'attività di vigilanza; la comunicazione tardiva o incompleta delle informazioni previste dagli obblighi di trasparenza del Regolamento (UE) 2024/3005 (ad es. Allegato I e Allegato III).

5.31 Rapporti con Terzi

La selezione e la gestione di consulenti, intermediari, agenti, fornitori, partner e collaboratori devono avvenire sulla base di criteri di competenza, integrità, trasparenza e adeguata due diligence. I contratti devono prevedere, ove applicabile:

- a) l'obbligo di rispettare il presente Codice Etico;
- b) il divieto di corruzione e di violazione delle misure restrittive UE;
- c) l'obbligo di collaborazione con le verifiche della Società;
- d) il diritto della Società di sospendere o risolvere il rapporto in caso di violazione;
- e) l'obbligo di segnalazione di conflitti di interesse e condotte illecite.

Ambito: Società – Requisito Specifico Regolamentare (D.Lgs. 231/2001, art. 25-ter)

La Società si impegna a non commettere, direttamente o indirettamente, i reati societari di cui all'art. 25-ter del D.Lgs. 231/2001 rilevanti nei rapporti con soggetti terzi, tra cui in particolare: false comunicazioni sociali (artt. 2621, 2621-bis e 2622 c.c.) – esposizione di fatti materiali non rispondenti al vero, od omissione di fatti materiali la cui comunicazione è imposta dalla legge, nei bilanci, nelle relazioni o in altre comunicazioni sociali dirette a clienti, fornitori, partner o altri terzi; impedito controllo (art. 2625 c.c.) – occultamento di documenti o altri idonei artifici diretti a impedire o ostacolare lo svolgimento delle attività di controllo legalmente attribuite ai soci, agli altri organi sociali o alla società di revisione; illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.). Il presente requisito si applica in particolare alla documentazione economico-finanziaria fornita a clienti, fornitori, partner e organismi terzi nell'ambito della due diligence pre-incarico e della gestione dei rapporti contrattuali di cui al presente paragrafo.

5.32 Registrazioni contabili e flussi finanziari

Ogni operazione deve essere rilevata in modo completo, corretto, veritiero e tempestivo nelle scritture contabili e nei sistemi aziendali. È vietato:

- (a) registrare operazioni inesistenti o non adeguatamente documentate
- (b) occultare passività, costi, ricavi, attività o disponibilità finanziarie;
- (c) creare fondi non contabilizzati;
- (d) effettuare pagamenti in contanti o tramite strumenti non tracciabili in violazione delle procedure;
- (e) autorizzare pagamenti a soggetti diversi dal contraente senza adeguata motivazione e verifica;
- (f) alterare, distruggere o sottrarre documentazione contabile o aziendale.

Ambito: Società – Requisito Specifico Regolamentare (D.Lgs. 231/2001, art. 25-quinquiesdecies)

La Società si impegna a non commettere, direttamente o indirettamente, i reati tributari previsti dall'art. 25-quinquiesdecies del D.Lgs. 231/2001 (dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti; dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici; dichiarazione infedele; omessa dichiarazione; emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti; occultamento o distruzione di documenti contabili; indebita compensazione di crediti non spettanti o inesistenti). A tal fine adotta e mantiene procedure di controllo sulla correttezza, veridicità e tracciabilità delle scritture contabili e dei flussi finanziari, in coerenza con quanto previsto al presente paragrafo.

5.33 Salute e sicurezza sul lavoro

La Società tutela la salute e la sicurezza dei propri lavoratori e collaboratori, in coerenza con i principi generali di prevenzione di cui al D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 (Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro) e successive modificazioni.

Allo stato, Holonic Network non dispone di una sede fisica operativa e il personale svolge la propria attività in modalità di lavoro agile (smart working) o da remoto. Gli obblighi datoriali sono pertanto calibrati sui rischi effettivamente presenti in tale configurazione organizzativa, con particolare riguardo a: corretto utilizzo di attrezzature munite di videotermini; ergonomia della postazione di lavoro; prevenzione dell'isolamento professionale; rispetto dei tempi di lavoro e di riposo; fermi restando gli obblighi informativi e formativi previsti dalla normativa applicabile agli accordi di lavoro agile.

Qualora la Società attivi in futuro una o più sedi fisiche o luoghi di lavoro, essa provvede tempestivamente ad adeguare la valutazione dei rischi, l'organizzazione della prevenzione e la nomina delle figure previste dal D.Lgs. 81/2008 (datore di lavoro, RSPP, medico competente ove necessario, RLS) alla nuova configurazione organizzativa.

Ambito: Società – Requisito Specifico Regolamentare (D.Lgs. 231/2001, art. 25-septies)

La Società si impegna a non commettere, direttamente o indirettamente, i reati di omicidio colposo e di lesioni personali colpose gravi o gravissime commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, di cui all'art. 25-septies del D.Lgs. 231/2001, e a rispettare gli obblighi di prevenzione, valutazione dei rischi, informazione e formazione previsti dal D.Lgs. 81/2008, in proporzione all'effettiva organizzazione del lavoro adottata dalla Società.

5.34 Sicurezza dei sistemi informativi e utilizzo dell'intelligenza artificiale

La Società adotta misure organizzative e tecniche adeguate a garantire la sicurezza, l'integrità e la disponibilità dei propri sistemi informativi, e assicura un utilizzo corretto, trasparente e responsabile degli strumenti di intelligenza artificiale (IA) impiegati a supporto delle proprie attività, in coerenza con l'art. 24 e l'Allegato III del Regolamento (UE) 2024/3005, con il Regolamento (UE) 2024/1689 ("AI Act") e con gli obblighi di prevenzione dei reati previsti dal D.Lgs. 231/2001.

Ambito: Società – Requisito Specifico Regolamentare (D.Lgs. 231/2001, art. 24-bis)

La Società si impegna a non commettere, direttamente o indirettamente, i reati informatici e di trattamento illecito di dati di cui all'art. 24-bis del D.Lgs. 231/2001 (accesso abusivo a un sistema informatico o telematico, art. 615-ter c.p.; detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso, art. 615-quater c.p.; diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi diretti a danneggiare un sistema informatico, art. 615-quinquies c.p.; intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche, artt. 617-quater e 617-quinquies c.p.; danneggiamento di informazioni, dati, programmi o sistemi informatici, artt. 635-bis, 635-ter, 635-quater e 635-quinquies c.p.; frode informatica, art. 640-ter c.p.; falsità in documenti informatici, art. 491-bis c.p.). A tal fine adotta e mantiene controlli di accesso, misure di crittografia dei dati sensibili, monitoraggio degli accessi e verifiche periodiche di sicurezza (incluse attività di penetration test) sui propri sistemi informativi, in coerenza con gli standard ISO/IEC 27001 e con la normativa NIS2 applicabile.

Ambito: Società – Requisito Specifico Regolamentare (D.Lgs. 231/2001, artt. 25-ter, 25-sexies e 25-vicies, come modificati o introdotti dalla L. 23 settembre 2025, n. 132, in materia di intelligenza artificiale)

La Società si impegna a non commettere, direttamente o indirettamente, i reati e le fattispecie aggravate connessi all'utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale introdotti nel D.Lgs. 231/2001 dalla L. 23 settembre 2025, n. 132, incluse le aggravanti per agiotaggio (art. 2637 c.c., richiamato dall'art. 25-ter) e per manipolazione del mercato (art. 185 TUF, richiamato dall'art. 25-sexies) commessi mediante sistemi automatizzati o algoritmici, nonché le ulteriori fattispecie previste dal nuovo art. 25-vicies. A tal fine, in coerenza con i principi di supervisione umana non delegabile, tracciabilità, esplicabilità e mitigazione dei bias già adottati nel Manuale del Sistema di Gestione Qualità, la Società: assicura che l'utilizzo dell'IA nel processo di raccolta dei dati o di determinazione del rating ESG sia soggetto a revisione e validazione umana; documenta l'uso dell'IA in modo tracciabile; fornisce, ove pertinente, l'informativa su limitazioni e rischi dell'uso dell'IA prevista dall'art. 24 e dall'Allegato III del Regolamento (UE) 2024/3005. Trattandosi di normativa di recente e progressiva attuazione, il Compliance Officer aggiorna la mappatura dei rischi e il presente Codice non appena intervengano ulteriori decreti attuativi o chiarimenti applicativi.

5.35 Riciclaggio, autoriciclaggio e impiego di denaro di provenienza illecita

Il processo di accettazione e di mantenimento di un incarico di rating ESG costituisce un momento di particolare esposizione al rischio di coinvolgimento, anche inconsapevole, in operazioni di riciclaggio o di reimpiego di proventi illeciti. Tale rischio è valutato con particolare attenzione qualora: il cliente o il soggetto valutato operi in settori o giurisdizioni associati a un elevato rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo; la struttura proprietaria del cliente risulti opaca o non consenta l'identificazione del titolare effettivo; i corrispettivi per il Servizio siano corrisposti da soggetti terzi non riconducibili al cliente o tramite conti radicati in giurisdizioni non cooperative; il

cliente insista per modalità di pagamento in contanti o comunque non tracciabili. Il riscontro di uno o più di tali elementi in fase di accettazione dell'incarico è documentato nel fascicolo dell'incarico e sottoposto a valutazione da parte del Compliance Officer prima della conferma dell'incarico stesso.

Ambito: Società – Requisito Specifico Regolamentare (D.Lgs. 231/2001, art. 25-octies)

La Società si impegna a non commettere, direttamente o indirettamente, i reati di ricettazione (art. 648 c.p.), riciclaggio (art. 648-bis c.p.), impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.) e autoriciclaggio (art. 648-ter.1 c.p.), di cui all'art. 25-octies del D.Lgs. 231/2001.

Le procedure di adeguata verifica della clientela, i criteri di valutazione del rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo e gli obblighi di segnalazione delle operazioni sospette sono disciplinati nella Politica di Contrasto al Riciclaggio e al Finanziamento del Terrorismo (03 HN DOC – RBC Policy, Allegato 9), a cui il presente Codice integralmente rinvia.



6 Implementazione

6.1 Doveri della Società

Ambito: HN Finance – Requisito Specifico Regolamentare (Reg. EU 2024/3005 Art. 25 §2)

La Società adotta tutte le misure necessarie per garantire che i rating ESG forniti non siano influenzati da alcun conflitto di interesse, esistente o potenziale, o relazione d'affari o di altro tipo derivante dalla Società stessa o dai suoi azionisti, dirigenti, analisti di rating, dipendenti o da qualsiasi altra persona fisica i cui servizi sono messi a disposizione o sono sotto il controllo della Società, o da qualsiasi persona direttamente o indirettamente collegata ad essa da un legame di controllo, o da qualsiasi fornitore terzo a cui siano stati esternalizzati funzioni, servizi o attività.

Ambito: HN Finance – Requisito Specifico Regolamentare (Reg. EU 2024/3005 Art. 25 §6)

La Società stabilisce e applica politiche, procedure e modalità organizzative efficaci per l'individuazione, la comunicazione, la prevenzione, la gestione e l'attenuazione dei conflitti di interesse. Tali politiche: (i) riesaminano e aggiornano periodicamente le procedure; (ii) prevengono, gestiscono e attenuano specificamente i conflitti di interesse dovuti alla proprietà o al controllo della Società o ad altri interessi nel gruppo della Società; (iii) affrontano i conflitti causati da persone che esercitano influenza o controllo sulla Società in relazione alla determinazione del rating ESG

Ambito: HN Finance – Requisito Specifico Regolamentare (Reg. EU 2024/3005 Art. 25 §7)

La Società riesamina la propria attività con cadenza almeno annuale al fine di individuare potenziali conflitti di interesse. Il riesame è documentato e i risultati sono portati all'attenzione della Funzione di Sorveglianza e del Comitato Etico. Gli esiti del riesame annuale sono inclusi nel Rapporto Etico di cui alla Sez. 6.10.

Ambito: HN Finance – Requisito Specifico Regolamentare (Reg. EU 2024/3005 Art. 25 §5)

La Società comunica all'ESMA tutti i conflitti di interesse esistenti o potenziali, compresi quelli derivanti dalla proprietà o dal controllo della Società. La comunicazione avviene: (a) al momento della domanda di autorizzazione/registrazione; (b) in via continuativa, ogniqualvolta emergano nuovi conflitti o si modifichino quelli esistenti; (c) nell'ambito delle comunicazioni periodiche previste dall'ESMA. Il Compliance Officer è responsabile del processo di identificazione, registrazione e comunicazione all'ESMA

Ambito: HN Finance – Requisito Specifico Regolamentare (Reg. EU 2024/3005 Art. 25 §4)

A un azionista o socio della Società che esercita un'influenza notevole sulla Società ai sensi dell'Art. 2 punto 13 seconda frase della direttiva 2013/34/UE è vietato: (a) esercitare un'influenza notevole su altri fornitori di rating ESG; (b) avere il diritto o la facoltà di nominare o revocare membri del consiglio di amministrazione o di sorveglianza di altri fornitori di rating ESG; (c) essere membro del consiglio di amministrazione o di sorveglianza di altri fornitori di rating ESG. La Società verifica annualmente il rispetto di tale divieto nell'ambito del riesame annuale dei conflitti di interesse

La Società deve:

- ☐ garantire che il **Codice Etico** sia trasmesso a tutte le parti interessate;
- ☐ assicurare che tutti i professionisti siano a conoscenza della versione vigente del Codice Etico;
- ☐ confermare che il Codice Etico sia applicato e rispettato da ogni **Attore del Programma**, attraverso specifiche attività volte a supervisionare e promuovere il miglioramento continuo in ambito etico, mediante l'analisi e la valutazione dei processi predisposti per il controllo dei rischi etici;
- ☐ fornire ai professionisti e ai Data Provider chiarimenti in merito alla conformità a questo Codice;
- ☐ monitorare le iniziative finalizzate ad accrescere la consapevolezza e la comprensione del Codice Etico, garantendo in particolare lo sviluppo di comunicazioni e attività formative in materia etica, nonché analizzando le proposte di revisione delle procedure e delle politiche aziendali con impatto significativo sull'etica d'impresa, unitamente alla formulazione di eventuali soluzioni da sottoporre alla valutazione della Società;
- ☐ ricevere e analizzare le segnalazioni di violazioni del Codice Etico;
- ☐ gestire ricorsi e reclami;
- ☐ verificare che il **Rapporto Etico** sia completo e affidabile;
- ☐ proporre modifiche al presente Codice al **Comitato Etico**.

6.2 Doveri del Comitato Etico

La Società istituisce un Comitato Etico strutturato in modo univoco e vincolante come organo collegiale composto da un numero minimo definito di membri. I componenti sono nominati dal Consiglio di Amministrazione tramite apposito regolamento interno, il quale fissa anche la durata del mandato.

A garanzia dell'indipendenza dell'organo, il Comitato Etico deve prevedere la presenza di almeno un membro esterno indipendente.

Ai membri del Comitato Etico è fatto divieto di ricoprire ruoli operativi o commerciali all'interno delle altre Business Unit del Gruppo (quali HN Programs e HN Formazione).

Ove si configurino incarichi in altre BU, è introdotto un meccanismo formale di astensione su delibere riguardanti specificamente HN Finance. Viene formalmente motivato e dichiarato che la natura di Gruppo del Comitato Etico non pregiudica l'indipendenza richiesta per le attività della BU HN Finance. Inoltre, il Consiglio di Amministrazione nomina, tra i propri membri indipendenti, un Amministratore Indipendente quale referente e organo di raccordo del Comitato Etico e della Funzione di Sorveglianza e Conformità BU Finance.

Il Comitato Etico opera a supporto delle attività previste dal Codice Etico per:

- ☐ adottare decisioni in merito alle violazioni gravi del Codice segnalate;
- ☐ esprimere pareri vincolanti sulla verifica delle politiche e procedure più rilevanti, al fine di garantirne la coerenza con il Codice Etico;
- ☐ riesaminare periodicamente il Codice Etico;
- ☐ autorizzare in via preventiva l'esternalizzazione di funzioni analitiche core per HN Finance;
- ☐ effettuare il riesame annuale dei conflitti di interesse (congiuntamente alla Funzione di Sorveglianza).

Il Comitato Etico valuta (mitigando le potenziali sovrapposizioni funzionali tramite la co-validazione sistematica da parte dell'Amministratore Indipendente sulle materie sensibili per HN Finance):

- ☐ i piani di comunicazione e di formazione in materia etica;
- ☐ il Rapporto Etico;
- ☐ il piano di audit e i rapporti periodici predisposti dal Compliance Officer;
- ☐ la validazione delle metodologie di rating;
- ☐ la validazione della politica di remunerazione del personale tecnico e degli analisti.

6.3 Requisiti istituzionali dell'Organismo di Vigilanza

L'Organismo di Vigilanza (OdV) di cui al D.Lgs. 231/2001 è dotato dei requisiti di autonomia, indipendenza, professionalità e continuità d'azione necessari per l'efficace svolgimento dei propri

compiti di vigilanza sull'osservanza del Modello 231 e del presente Codice Etico, di verifica della sua adeguatezza e di promozione del suo aggiornamento.

In particolare: l'OdV non è soggetto, nello svolgimento delle proprie funzioni, a gerarchie interne che ne condizionino l'autonomia di giudizio e di iniziativa, e riporta direttamente al Consiglio di Amministrazione; i componenti dell'OdV possiedono, individualmente o collettivamente, competenze giuridiche, di risk management, di controllo interno e specifiche del settore di attività della Società, adeguate all'esercizio delle proprie funzioni; l'OdV dispone di un budget annuale proprio, adeguato allo svolgimento delle proprie attività, e ha accesso diretto e senza restrizioni a tutte le funzioni aziendali, alla documentazione e alle informazioni necessarie per l'esercizio dei propri compiti; la carica di componente dell'OdV ha durata determinata ed è revocabile dal Consiglio di Amministrazione solo per giusta causa, a garanzia della continuità d'azione e dell'indipendenza dell'organo.

Ambito: Società – Requisito Specifico Regolamentare (D.Lgs. 231/2001, art. 6, comma 1, lett. b)

La Società si impegna a garantire che l'affidamento dei compiti di vigilanza sul funzionamento e l'osservanza del Modello 231 sia attribuito a un organismo dotato dei requisiti di autonomia e indipendenza, professionalità e continuità d'azione richiesti dall'art. 6, comma 1, lettera b), del D.Lgs. 231/2001, quale condizione per l'efficacia esimente del Modello stesso.

6.4 Comunicazione e Formazione

Tutti i professionisti e i Data Provider possono rivolgersi alla Società per quesiti o segnalazioni e devono poter contribuire allo sviluppo del Codice Etico.

6.5 Violazioni

Qualora un Attore riscontri una presunta violazione del presente Codice, deve informare prontamente la Società.

Qualsiasi richiesta o offerta di pagamento o vantaggio indebito di cui si venga a conoscenza deve essere segnalata.

Tali informazioni saranno trattate con la massima riservatezza e utilizzate ai fini della raccolta di ulteriori elementi probatori e dell'adozione delle opportune misure correttive. L'identità del segnalante sarà mantenuta riservata.

Nessuna sanzione sarà applicata a un dipendente che abbia segnalato una violazione in modo corretto e giustificato, agendo in buona fede.

Qualora un dipendente, un assessor o un esperto tecnico partecipi a un'attività vietata, potrà essere soggetto alle conseguenti misure disciplinari, anche qualora sia egli stesso a segnalarla.

Tutti i dipendenti, gli assessor, gli esperti tecnici, i clienti, i partner e gli organismi rappresentativi hanno il diritto di presentare reclami alla Società. I reclami devono essere gestiti e il soggetto che li ha presentati deve essere informato in merito alle azioni correttive previste e attuate. I reclami sono registrati e archiviati, e le relative statistiche sono rese disponibili.

La Società indagherà sui casi segnalati, ne curerà il seguito e deciderà in merito alle azioni da intraprendere.

6.6 Segnalazioni e whistleblowing (Violazioni)

Ambito: Società – Requisito Specifico Regolamentare (Direttiva (UE) 2019/1937; D.Lgs. 10 marzo 2023, n. 24; Regolamento (UE) 2024/3005, art. 17 §6)

La Società istituisce e mantiene un canale di segnalazione interna ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. 24/2023, di recepimento della Direttiva (UE) 2019/1937, costituito da: piattaforma whistleblowing dedicata ([Whistleblowing - Holonic Network](#)); indirizzo di posta elettronica dedicato (compliance@holonicnetwork.com); canale cartaceo all'indirizzo della sede legale. La gestione del canale è affidata al Compliance Officer, con il supporto della Funzione di Sorveglianza e dell'Organismo di Vigilanza, quali soggetti dotati di autonomia nella gestione

delle segnalazioni ai sensi dell'art. 4, comma 2, del D.Lgs. 24/2023. La persona segnalante riceve conferma di ricevimento della segnalazione entro sette giorni dalla data di ricezione e riscontro entro tre mesi dalla data della conferma di ricevimento o, in mancanza di questa, dalla scadenza del termine di sette giorni dalla presentazione (art. 5, comma 1, lett. a) e b), D.Lgs. 24/2023).

Sono ammesse segnalazioni anonime; ove la persona segnalante sia successivamente identificata, trovano comunque applicazione le misure di protezione previste per le segnalazioni non anonime (art. 3, comma 5, D.Lgs. 24/2023). L'identità della persona segnalante e ogni informazione da cui essa sia desumibile non possono essere rivelate, senza il consenso espresso dell'interessato, a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alle segnalazioni (art. 12 D.Lgs. 24/2023), nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679. La documentazione è conservata per il tempo necessario al trattamento della segnalazione e comunque non oltre cinque anni dalla comunicazione dell'esito finale della procedura (art. 12, comma 3, D.Lgs. 24/2023). Le segnalazioni rilevanti ai sensi del D.Lgs. 231/2001 sono trasmesse all'Organismo di Vigilanza nei limiti della sua competenza. È vietato qualsiasi atto ritorsivo, anche solo tentato o minacciato, nei confronti della persona segnalante, del facilitatore e degli altri soggetti tutelati ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 24/2023, posto in essere a causa della segnalazione. Ai sensi dell'art. 17 §6 del Regolamento (UE) 2024/3005, i soggetti che ritengano che un'altra persona coinvolta nella fornitura dei rating ESG abbia tenuto una condotta illegale ne riferiscono immediatamente alla Funzione di Sorveglianza, che garantisce l'assenza di conseguenze negative per il segnalante.

La Società mantiene canali distinti ma coordinati per: a) segnalazioni whistleblowing ai sensi della normativa applicabile; b) segnalazioni di violazioni del presente Codice; c) comunicazioni all'Organismo di Vigilanza ai sensi del Modello 231; d) reclami relativi ai singoli rating ESG; e) preoccupazioni motivate relative al processo o alla metodologia di rating. L'utilizzo di un canale errato non deve comportare l'archiviazione automatica della comunicazione. La segnalazione deve essere inoltrata alla funzione competente, garantendo riservatezza e tracciabilità.

È vietato porre in essere ritorsioni, discriminazioni, demansionamenti, licenziamenti, sospensioni, minacce o altri trattamenti sfavorevoli nei confronti del segnalante, del facilitatore, dei testimoni o dei soggetti coinvolti nell'istruttoria.

L'Organismo di Vigilanza riceve, secondo modalità compatibili con la riservatezza e con la normativa in materia di protezione dei dati personali, le informazioni necessarie per verificare eventuali violazioni del Modello 231 e del presente Codice.

Qualora un Attore riscontri una presunta violazione del presente Codice, deve informare prontamente la Società.

Qualsiasi richiesta o offerta di pagamento o vantaggio indebito di cui si venga a conoscenza deve essere segnalata.

Tali informazioni saranno trattate con la massima riservatezza e utilizzate ai fini della raccolta di ulteriori elementi probatori e dell'adozione delle opportune misure correttive. L'identità del segnalante sarà mantenuta riservata.

Nessuna sanzione sarà applicata a un dipendente che abbia segnalato una violazione in modo corretto e giustificato, agendo in buona fede.

Qualora un dipendente, un assessor o un esperto tecnico partecipi a un'attività vietata, potrà essere soggetto alle conseguenti misure disciplinari, anche qualora sia egli stesso a segnalare.

Tutti i dipendenti, gli assessori, gli esperti tecnici, i clienti, i partner e gli organismi rappresentativi hanno il diritto di presentare reclami alla Società. I reclami devono essere gestiti e il soggetto che li ha presentati deve essere informato in merito alle azioni correttive previste e attuate. I reclami sono registrati e archiviati, e le relative statistiche sono rese disponibili.

La Società indagherà sui casi segnalati, ne curerà il seguito e deciderà in merito alle azioni da intraprendere.

6.7 Ricorsi

Il reclamo relativo alla qualità o alla correttezza di un rating ESG non sostituisce la segnalazione di una violazione del Codice Etico, del Modello 231 o della normativa applicabile. Qualora nel corso della gestione di un reclamo emergano fatti potenzialmente rilevanti ai sensi del D.Lgs. 231/2001, la questione deve essere trasmessa al Compliance Officer e, ove applicabile, all'Organismo di Vigilanza.

Qualsiasi **Stakeholder** (individualmente o collettivamente) può presentare ricorso contro una decisione adottata dalla Società e ha il diritto di richiedere alla Società l'intera procedura relativa alla gestione dei ricorsi, che la Società non può rifiutarsi di rendere disponibile.

Qualora il ricorso sia presentato oralmente, il ricorrente è tenuto a formalizzarlo per iscritto.

6.7.1 Ricezione e registrazione del ricorso

Il ricorso deve essere inviato alla Società per qualsiasi questione relativa alle attività del Programma.

Il ricorso è esaminato dal personale della Società, che ha il compito di individuare, in via preliminare, le azioni necessarie e di sottoporle per la successiva gestione del ricorso.

Il fascicolo, completo dei pareri di tutte le parti rilevanti, deve essere predisposto entro un mese dalla ricezione del ricorso.

La Società garantisce che la presentazione, l'istruttoria e la decisione sui ricorsi non comportino alcuna azione discriminatoria nei confronti del ricorrente.

6.7.2 Istruttoria del ricorso

I ricorsi devono essere notificati alla Società mediante l'invio, tramite e-mail, di tutta la documentazione raccolta ai fini di un riscontro.

I riscontri di ciascun membro vengono raccolti e trasmessi ai membri del **Comitato Etico** al fine di garantire una decisione equa e collegiale sul ricorso in oggetto.

Qualora la Società ritenga che gli elementi disponibili non siano sufficienti per adottare una decisione, può richiedere informazioni aggiuntive e più dettagliate in merito al reclamo.

La Società, nel corso delle riunioni, analizza l'efficacia delle azioni intraprese dagli **Attori del Programma**.

6.7.3 Decisione

Una decisione sul ricorso deve essere adottata entro 45 giorni dalla data di ricezione dello stesso.

Qualora il ricorso sia accolto, il relativo provvedimento costituisce la base per l'adozione delle opportune azioni correttive e/o preventive riguardanti le attività dell'Attore del Programma interessato.

6.7.4 Risposta al ricorrente

La Società deve garantire che al ricorrente sia inviata tempestivamente una comunicazione di avvenuta ricezione del ricorso, contenente anche una breve descrizione dei tempi previsti per la conclusione del procedimento.

Ove necessario, la Società aggiorna il ricorrente in merito allo stato di avanzamento e all'esito del ricorso.

Una volta adottata la decisione, la Società trasmette la risposta formale al ricorrente entro la fine del secondo mese dalla ricezione del ricorso, procedendo alla chiusura del procedimento.

6.8 Reclami

Qualsiasi Utente dei rating ESG, elemento valutato o emittente dell'elemento valutato può presentare un reclamo in merito alle attività di rating ESG svolte dalla Società. La Società pubblica sul proprio sito web la politica di gestione dei reclami e i relativi dati di contatto, e non può rifiutarsi di rendere disponibile l'intera procedura a chi ne faccia richiesta (Regolamento EU 2024/3005 Art. 19 §1).

Qualora il reclamo sia presentato oralmente, il reclamante è tenuto a formalizzarlo per iscritto.

Per quanto riguarda HN Finance, il reclamo può riguardare esclusivamente uno dei seguenti elementi: (a) le fonti di dati utilizzate per un singolo rating ESG e la presenza di errori fattuali; (b) il

modo in cui è stata applicata la metodologia di rating in relazione a un singolo rating ESG; (c) la rappresentatività di un singolo rating ESG rispetto all'elemento valutato o all'emittente dell'elemento valutato. (Regolamento (EU) 2024/3005 Art. 19 §3)

6.8.1 Ricezione del reclamo

Il reclamo può essere presentato da qualsiasi Utente, elemento valutato o emittente dell'elemento valutato relativamente a un singolo rating ESG emesso dalla Società, con riferimento a uno degli oggetti ammissibili di cui sopra.

Il reclamo deve essere presentato per iscritto alla Società, di norma tramite l'indirizzo dedicato indicato sul sito web istituzionale. Qualsiasi dipendente della Società che riceva un reclamo deve darne tempestiva comunicazione al Compliance Officer.

Il Compliance Officer registra il reclamo nell'apposito Registro dei Reclami, riportando data di ricezione, oggetto, reclamante e stato di avanzamento.

Qualora il reclamo non rientri tra gli oggetti ammissibili di cui all'Art. 19 §3, la Società ne dà comunicazione motivata al reclamante entro un termine ragionevole, indicando ove pertinente il diverso canale competente (ad es. reclamo di natura commerciale o contrattuale).

Qualora il reclamo sia respinto nel merito, la Società invia al reclamante una comunicazione scritta contenente le motivazioni del rigetto.

6.8.2 Esame del Reclamo

L'esame del reclamo è condotto in modo indipendente dal personale che è stato coinvolto nella determinazione del singolo rating ESG oggetto del reclamo, in conformità all'Art. 19 §2 lett. c) del Regolamento.

Il Compliance Officer apre un fascicolo nel quale raccoglie tutta la documentazione relativa al reclamo, incluse le fonti di dati e la metodologia utilizzate per il rating contestato, avvalendosi ove necessario del supporto di un Lead Assessor o di un Analista ESG che non abbiano partecipato alla determinazione del rating oggetto del reclamo.

In relazione all'oggetto specifico del reclamo, l'esame verifica: (a) la correttezza e l'affidabilità delle fonti di dati utilizzate; (b) la corretta applicazione della metodologia di rating (GIF Framework); (c) la coerenza del rating ESG rispetto all'elemento valutato o all'emittente dell'elemento valutato.

Qualora l'esame confermi la sussistenza di un errore fattuale o metodologico, la Società valuta senza indugio la necessità di rettificare o aggiornare il rating ESG, dandone comunicazione all'elemento valutato o all'emittente e, ove rilevante, agli utenti del rating.

Qualora l'esame non consenta di risolvere il reclamo in tempi rapidi, il Compliance Officer trasmette il fascicolo al Comitato Etico, formulando le proprie proposte.

L'esame del reclamo e l'eventuale rettifica del rating devono essere conclusi entro un termine ragionevole e comunque non oltre un (1) mese dalla ricezione del reclamo, salvo motivata proroga comunicata al reclamante.

6.8.3 Risposta a un reclamante

La Società monitora l'intero procedimento e comunica al reclamante l'esito, con le relative motivazioni, entro un periodo ragionevole di tempo dalla conclusione del processo di esame, salvo che tale comunicazione sia contraria a obiettivi di ordine pubblico o al Regolamento (UE) n. 596/2014 in materia di abusi di mercato (Art. 19 §2 lett. b) del Regolamento).

6.8.4 Controversie

La Società può ricevere controversie relative ai servizi di rating ESG nei seguenti casi:

- a) Utenti dei rating ESG, in particolare: in merito alle tariffe applicate; in relazione a servizi promessi ma non erogati; qualora l'Utente ritenga non rispettati gli obblighi contrattuali relativi all'utilizzo dei rating o del marchio FINGIF
- b) Elementi valutati o emittenti dell'elemento valutato, con riferimento al rating ESG loro attribuito, fermo restando che tali controversie sono gestite in via prioritaria attraverso la procedura di reclamo di cui sopra.

- c) Altri Stakeholder, quali autorità di regolamentazione o altre parti interessate pertinenti ai punti sopra indicati.

Le controversie sono gestite secondo le prassi ordinarie in materia. Qualora una delle parti richieda la nomina di un arbitro, questa avviene nel rispetto delle disposizioni di legge applicabili.

Eventuali procedimenti giudiziari, qualora instaurati, sono di competenza esclusiva del Foro di Milano.

Ambito: HN Finance – Requisito Specifico Regolamentare (Regolamento (UE) n. 596/2014 – MAR; D.Lgs. 231/2001, art. 25-sexies)

La Società riconosce che un rating ESG non ancora pubblicato, così come le informazioni relative a una sua imminente modifica, possono costituire informazione privilegiata ai sensi del Regolamento (UE) n. 596/2014 (MAR) qualora riguardino un emittente di strumenti finanziari quotati. La Società si impegna a non commettere, direttamente o indirettamente, le fattispecie di abuso di mercato di cui all'art. 25-sexies del D.Lgs. 231/2001 (artt. 184 e 185 TUF – abuso e comunicazione illecita di informazioni privilegiate, manipolazione del mercato), tra cui in particolare:

- (a) l'utilizzo, la comunicazione o la raccomandazione ad altri di operare sulla base della conoscenza anticipata di un rating ESG non ancora pubblicato o di una sua imminente revisione;
- (b) la comunicazione anticipata, non autorizzata e al di fuori del normale esercizio delle proprie funzioni, del contenuto o dell'esito di un rating ESG a soggetti terzi prima della sua pubblicazione;
- (c) la diffusione di informazioni false o fuorvianti, o l'adozione di comportamenti idonei a fornire indicazioni false o fuorvianti in merito a un elemento valutato, suscettibili di alterarne la percezione da parte del mercato.

Gli Analisti e ogni altro soggetto che abbia accesso anticipato a un rating ESG non ancora pubblicato sono soggetti agli obblighi di riservatezza di cui alla Sez. 3.4 (Principio di Confidenzialità) e alle restrizioni operative di cui alla Sez. 4.4 (Conflitto d'interesse).

6.9 Preoccupazioni Motivate

Ambito: HN Finance – Requisito Specifico Regolamentare

Preoccupazioni Motivate (Motivated Concerns)

Il Regolamento (UE) 2024/3005, Art. 20, introduce uno strumento distinto dai reclami formali: la procedura per la ricezione e la gestione delle "preoccupazioni motivate" (motivated concerns) dei portatori di interessi.

Le preoccupazioni motivate si distinguono dai reclami (Sez. 6.8) in quanto possono avere carattere più ampio, riguardando il processo di rating nel suo complesso o aspetti metodologici, e non richiedono necessariamente l'identificazione di un singolo errore. Esse possono provenire da qualsiasi portatore di interessi che fornisca il proprio nome e posizione. (Art 20)

Ambito: HN Finance – Requisito specifico Regolamentare

Ricezione e risposta alle preoccupazioni motivate (Art. 20)

1. La Società predispone e mantiene una procedura formale per la ricezione delle preoccupazioni motivate da parte dei portatori di interessi. I canali di ricezione sono: (a) indirizzo e-mail dedicato pubblicato sul sito web della Società; (b) modulo online sul sito web della Società; (c) comunicazione scritta all'indirizzo della sede legale.
2. Le preoccupazioni motivate devono essere presentate per iscritto e contenere: (a) il nome completo e la posizione/qualifica del soggetto proponente; (b) una descrizione chiara della preoccupazione, con riferimento all'elemento di rating ESG o alla metodologia interessata; (c) eventuali elementi di supporto.
3. Entro 5 giorni lavorativi dalla ricezione, la Società invia al portatore di interessi una conferma di ricevimento che include il numero di protocollo assegnato e il termine previsto per la risposta.

4. La Società si adopera per rispondere alle preoccupazioni motivate entro 30 giorni lavorativi dal loro ricevimento (Art. 20 §2). Qualora la complessità della questione richieda un termine superiore, la Società ne informa il portatore di interessi entro i 30 giorni, indicando un termine ragionevole per la risposta definitiva.
5. La valutazione della preoccupazione motivata è condotta dal Compliance Officer, con il supporto del CQO e, ove necessario, della Funzione di Sorveglianza. La trattazione è indipendente dal personale che ha determinato il rating eventualmente contestato.
6. La risposta al portatore di interessi include: (a) la valutazione della Società sulla fondatezza della preoccupazione; (b) le eventuali azioni correttive adottate o in corso di adozione; (c) le motivazioni in caso di rigetto della preoccupazione.
7. Le preoccupazioni motivate ricevute, le valutazioni effettuate e le risposte fornite sono registrate in un apposito registro tenuto dal Compliance Officer e sono incluse nel Rapporto Etico annuale (Sez. 6.10). Tale registro è accessibile alla Funzione di Sorveglianza e all'ESMA su richiesta.
8. Le preoccupazioni motivate che rivelino potenziali violazioni del Regolamento o del presente Codice sono trattate anche come segnalazioni di violazione ai sensi della Sez. 6.6.

Esempi di preoccupazioni motivate

Preoccupazione di un utente di rating ESG circa la coerenza nell'applicazione della metodologia a società dello stesso settore. Preoccupazione di un elemento valutato circa la mancata considerazione di informazioni aggiornate. Preoccupazione di un'organizzazione della società civile circa i criteri di ponderazione dei fattori E, S e G. Preoccupazione di un accademico circa la base scientifica delle ipotesi metodologiche.

6.10 Rapporto annuale sull'attuazione del Codice Etico

La Società redige, con cadenza annuale, un rapporto incentrato sull'attuazione del presente Codice Etico che include:

- ❑ i risultati dell'Audit Interno relativo all'attuazione del Codice Etico;
- ❑ le attività di formazione svolte;
- ❑ i suggerimenti per il miglioramento;
- ❑ le violazioni riscontrate (con informazioni dettagliate per ciascun caso)
- ❑ il registro delle preoccupazioni motivate ricevute ai sensi dell'Art. 20 e dell'esito della loro valutazione; l'esito del monitoraggio annuale dei sistemi, delle risorse e delle procedure ai sensi dell'Art. 15 §9.
- ❑ l'esito del monitoraggio annuale dei sistemi, delle risorse e delle procedure ai sensi dell'art. 15, paragrafo 9; • stato di attuazione del Modello 231 nelle aree pertinenti; • segnalazioni ricevute e classificazione per canale; • segnalazioni trasmesse all'OdV; • violazioni del Codice e del Modello; • azioni disciplinari o contrattuali adottate; • controlli su omaggi, ospitalità, sponsorizzazioni e liberalità; • controlli su consulenti e intermediari; • verifiche sulle misure restrittive UE; • formazione 231 e whistleblowing; • esiti degli audit; • azioni correttive e preventive; • eventuali aggiornamenti normativi rilevanti.

Il Rapporto è trasmesso al Consiglio di Amministrazione, all'Organismo di Vigilanza e, per gli aspetti di competenza, alla Funzione di Sorveglianza. Il Consiglio di Amministrazione esamina il Rapporto e delibera le eventuali azioni di miglioramento.

Il Rapporto è trasmesso a un Amministratore Indipendente ed è discusso in sede di Consiglio di Amministrazione.

6.11 Miglioramento e Riesame

L'attuazione del Codice Etico è monitorata e riesaminata dal Coordinatore del Comitato Etico che trasmette le proprie conclusioni al Consiglio di Amministrazione della Società.

Il Codice può essere modificato periodicamente. Proposte di modifica possono essere presentate alla Società o a qualsiasi membro del Consiglio di Amministrazione della Società.

Qualora una o più disposizioni del presente Codice siano dichiarate da un tribunale o altra autorità competente illegittime, invalide o inapplicabili, tali disposizioni saranno limitate o eliminate nella misura strettamente necessaria, restando il presente Codice per il resto pienamente valido ed efficace.

Il Codice Etico deve essere riesaminato almeno annualmente e, in ogni caso, quando intervengano:

- ☐ modifiche legislative o regolamentari;
- ☐ nuovi reati presupposto;
- ☐ modifiche organizzative o societarie;
- ☐ nuovi servizi o mercati;
- ☐ incidenti, violazioni o segnalazioni rilevanti;
- ☐ rilievi dell'OdV, della Funzione di Sorveglianza, dell'ESMA o di altri organismi di controllo.

In conseguenza dell'introduzione dell'art. 25-octies.2 del D.Lgs. 231/2001, la Società deve verificare e aggiornare periodicamente i presidi relativi a clienti, fornitori, intermediari, operazioni finanziarie, titolarità effettiva, destinazione dei beni e screening delle misure restrittive dell'Unione europea.

6.12 Disposizioni finali

Il presente Codice Etico è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione della Società.

Una copia del Codice Etico è messa a disposizione di tutte le parti interessate e deve essere sottoscritta per presa visione dai soggetti che stipulano con la Società un contratto di lavoro o un contratto professionale.

Il presente Codice costituisce parte integrante della formazione e dello sviluppo professionale del personale e degli assessor.

La Sezione 3 del presente Codice Etico è pienamente vincolante la Società, il suo personale e per le sue controparti.

È possibile contattare la Società, a propria scelta, tramite posta, telefono, fax o e-mail.

Compliance Officer: [indirizzo e-mail istituzionale]

Organismo di Vigilanza: [indirizzo e-mail o canale dedicato]

Canale whistleblowing: [piattaforma o indirizzo dedicato]

Reclami rating ESG: [indirizzo dedicato]

Il Codice Etico è stato redatto tenendo conto dei principi e dei requisiti etici applicabili alle attività professionali di sostenibilità e rating ESG, inclusi, ove pertinenti, gli standard etici internazionali adottati dalla Società e il Regolamento (UE) 2024/3005. In caso di conflitto, prevalgono la normativa applicabile e le disposizioni regolamentari vincolanti.

Campo	Contenuto
Documento	Codice Etico
Codice documento	03-HN-DOC
Versione	[numero]
Data emissione	[data]
Data approvazione	[data]
Organo approvante	Consiglio di Amministrazione
Responsabile documento	Compliance Officer
Verifica	Organismo di Vigilanza / Funzione di Sorveglianza
Prossima revisione	[data]

Firma